



Giurisprudenza in materia di asilo pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2025

Per ulteriori informazioni sugli sviluppi legislativi, politici e pratici relativi all'asilo nel 2025, si rimanda alla Relazione sull'asilo 2026 (che sarà pubblicata nel giugno 2026) e ai relativi prodotti (tra cui la [banca dati sugli sviluppi nazionali in materia di asilo](#)). Edizione precedente: [Relazione sull'asilo 2025](#).

In qualità di custode del diritto dell'Unione europea (UE), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) garantisce «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati» (Trattato sull'Unione europea, articolo 19, paragrafo 1). Nell'ambito della sua missione, la CGUE garantisce la corretta interpretazione e applicazione del diritto primario e del diritto derivato dell'UE, controlla la legalità degli atti delle istituzioni dell'Unione e statuisce in merito al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dal diritto primario e dal diritto derivato.

La CGUE interpreta altresì il diritto dell'Unione, su richiesta dei giudici nazionali. La Corte costituisce quindi l'autorità giudiziaria dell'UE e, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, garantisce l'applicazione e l'interpretazione uniformi del diritto dell'UE.

In materia di protezione internazionale, la CGUE interpreta le disposizioni del sistema europeo comune di asilo (CEAS), guidando le autorità competenti in materia di asilo e gli organi giurisdizionali nazionali verso un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle disposizioni in materia di asilo. Attraverso i principi generali, la giurisprudenza della CGUE continuerà a guidare gli Stati membri quando sorgono questioni nell'ambito dell'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo.



Indice

Giurisprudenza fondamentale della CGUE in materia di asilo nel 2025.....	4
1. Accesso alla procedura di asilo: responsabilità di Frontex per i respingimenti effettuati nell’ambito di attività operative	5
2. Procedura Dublino	6
2.1. Rigetto di una domanda di asilo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Dublino III	6
2.2. Termine di sei mesi per effettuare il trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III	7
3. Concetti di paese sicuro	9
3.1. Paese di origine sicuro	9
3.2. Paese terzo sicuro	12
4. Valutazione delle domande	12
4.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale per chi è coinvolto in una faida.....	13
4.2. Richiesta di protezione sussidiaria motivata da una presunta violazione del diritto alla vita privata a seguito dell’allontanamento dallo Stato membro ospitante	15
4.3. Possibilità di prorogare il termine per il trattamento delle domande di protezione internazionale a causa di un aumento rapido e significativo del numero di domande.....	16
4.4. Esclusione dalla protezione internazionale dovuta alla commissione di un reato grave di diritto comune	17
4.5. Revoca o diniego dello status di rifugiato sulla base di fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale.....	18
5. Condizioni materiali di accoglienza.....	19
5.1. Soddisfacimento dei bisogni essenziali durante l’afflusso di richiedenti protezione internazionale.....	20
5.2. Revoca delle condizioni materiali di accoglienza in caso di rifiuto, da parte del richiedente, del trasferimento verso un altro centro di accoglienza.....	21
6. Misure di trattenimento	23
7. Programmi obbligatori di integrazione civica.....	23
8. Diritto a un ricorso effettivo	25
8.1. Un esame completo ed <i>ex nunc</i> comprende la competenza di un giudice di primo grado a disporre gli esami medici	25
8.2. Obbligo del richiedente di comparire dinanzi al giudice.....	26
9. Rettifica dei dati relativi all’identità di genere per i richiedenti	27
10. Protezione temporanea	28
10.1. Ammissibilità delle domande di protezione temporanea qualora la persona abbia richiesto o già ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.....	29
10.2. Ammissibilità delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea.....	30

11. Rimpatrio	32
11.1. Esame del principio di non respingimento, dell'interesse superiore del minore e della vita familiare in vista di un allontanamento	32
11.2. Decisioni di rimpatrio emesse senza un termine per la partenza volontaria.....	33
11.3. Responsabilità di Frontex per le operazioni di rimpatrio svolte congiuntamente con gli Stati membri	34
Conclusione	36
Fonti	38



Giurisprudenza fondamentale della CGUE in materia di asilo nel 2025

Nel 2025 la CGUE ha pronunciato circa 20 sentenze relative all'interpretazione di diverse disposizioni del CEAS. In particolare, la CGUE ha chiarito che un afflusso di persone può giustificare la proroga del termine per la decisione in merito alle domande di protezione internazionale, sottolineando nel contempo, in un'altra sentenza, che gli Stati membri dispongono anche di un certo margine di discrezionalità nel determinare la forma e il livello preciso delle condizioni materiali di accoglienza per tali persone. Tuttavia, il mancato soddisfacimento dei bisogni essenziali è contrario al diritto dell'UE. In merito allo stesso argomento la CGUE ha inoltre evidenziato che le condizioni materiali di accoglienza non possono essere integralmente revocate in caso di rifiuto del trasferimento verso un altro centro di accoglienza. Deve in ogni caso essere assicurato un tenore di vita dignitoso e l'accesso all'assistenza sanitaria.

La CGUE ha ulteriormente sviluppato la propria giurisprudenza precedente in merito al concetto di paese di origine sicuro, con la Grande Sezione che ha chiarito che un paese terzo non può essere designato come sicuro qualora non soddisfi le condizioni materiali richieste per specifiche categorie di persone, sottolineando inoltre l'obbligo degli Stati membri di garantire un controllo giurisdizionale effettivo. Ciò riveste particolare rilevanza alla luce delle modifiche al Regolamento Procedure [proposte](#) dalla Commissione europea il 16 aprile 2025 e [adottate](#) dal Parlamento il 10 febbraio 2026.

Per la prima volta la CGUE, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sulla compatibilità degli esami di integrazione civica con la Direttiva Qualifiche (rifusione), stabilendo che, sebbene gli Stati membri possano richiedere ai beneficiari di protezione internazionale di sottoporsi a tali esami, che sono funzionali all'integrazione nel paese ospitante, non possono tuttavia imporre sistematicamente ammende in caso di mancato superamento.

Sempre statuendo in Grande Sezione, la CGUE ha emesso due sentenze relative all'obbligo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di rispettare i diritti fondamentali nel contesto di presunti respingimenti sommarî e operazioni congiunte di rimpatrio. Queste sentenze chiariscono le responsabilità di Frontex ai sensi del diritto dell'UE nel contesto del suo [mandato ampliato](#) e del [ruolo sempre maggiore](#) svolto nella gestione delle frontiere esterne dell'UE, in particolare nel quadro del Patto sulla migrazione e l'asilo.

La Corte ha ulteriormente chiarito in diverse sentenze i requisiti di un controllo giurisdizionale effettivo, esaminando in particolare la competenza degli organi giurisdizionali a disporre visite mediche nei ricorsi relativi all'asilo e confermando le condizioni che disciplinano lo svolgimento di una valutazione completa ed *ex nunc* del ricorso avverso una decisione negativa in materia di asilo.

Sono sorte nuove questioni giuridiche dinanzi alla CGUE in seguito a movimenti secondari di beneficiari di protezione temporanea o alla loro decisione di presentare domanda di protezione internazionale. La sentenza *Krasiliva* è stata citata dalla Commissione europea nella sua [proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea](#) a sostegno del respingimento delle domande di permesso di soggiorno quando la protezione temporanea è già stata concessa in un altro Stato membro.

1. Accesso alla procedura di asilo: responsabilità di Frontex per i respingimenti effettuati nell'ambito di attività operative

Nel 2025 la CGUE ha emesso un'importante sentenza in materia di accesso alla procedura di asilo nel contesto di presunti casi di respingimento, chiarendo i requisiti probatori applicabili e delineando l'ambito di responsabilità di Frontex nelle attività operative svolte congiuntamente con gli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE. Allineando il proprio criterio probatorio a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nei casi di respingimento, la CGUE ha chiarito che i ricorrenti non sarebbero tenuti a fornire prove concludenti, ma soltanto elementi di prova *prima facie* dell'avvenuto svolgimento dell'operazione e della loro presenza sul posto.

Statuendo in Grande Sezione, la CGUE si è pronunciata nella causa [Hamoudi c. Frontex](#) (C-136/24 P, 18 dicembre 2025), relativa a un cittadino siriano che faceva parte di un gruppo di 22 persone giunte nel 2020 con una imbarcazione sull'isola di Samos dalla Turchia per chiedere protezione internazionale. Dopo essere sbarcate, queste persone sono state intercettate dalla polizia, costrette a risalire sull'imbarcazione e riportate in mare. Il giorno seguente, la guardia costiera turca le ha prese a bordo e le ha trasferite in Turchia. Il richiedente ha affermato che, durante l'operazione di respingimento, un aereo da sorveglianza privato al servizio di Frontex e dotato di una videocamera avrebbe sorvolato la zona a due riprese. Il richiedente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'UE, inteso a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a causa del comportamento illegittimo di Frontex. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi di prova presentati fossero palesemente insufficienti per dimostrare la sua presenza o il suo coinvolgimento nel presunto incidente e ha respinto il ricorso. Il richiedente ha successivamente presentato ricorso dinanzi alla CGUE.

La Corte ha ricordato che Frontex è pienamente responsabile delle proprie decisioni e attività ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, che impone altresì all'Agenzia di rispettare i diritti fondamentali in conformità del diritto dell'UE e internazionale, compresi gli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale e, in particolare, il principio di non respingimento. Inoltre ha sottolineato che Frontex deve cooperare in maniera diligente a qualsiasi indagine amministrativa o procedimento giudiziario vertente su presunte violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE. In tale contesto la Corte ha osservato che Frontex può, in linea di principio, disporre di informazioni pertinenti per dimostrare l'esistenza di respingimenti sommarî, in particolare nelle zone geografiche in cui svolge attività operative concrete, quali l'intervento rapido alle frontiere nel Mar Egeo e l'operazione congiunta «Poseidon», che erano in corso al momento dei presunti incidenti e nella stessa zona.

La CGUE ha stabilito che, nei ricorsi per responsabilità extracontrattuale relativi a presunte operazioni di respingimento sommario in cui è coinvolta Frontex, non si può chiedere ai richiedenti di fornire prove concludenti dello svolgimento di tale operazione e della loro presenza. In tali situazioni si trovano in una posizione di particolare vulnerabilità e potrebbero non essere in grado di raccogliere prove, o esservi praticamente impossibilitati. La Corte ha concordato con le [conclusioni](#) dell'avvocato generale Norkus in base a cui, senza l'adeguamento dell'onere della prova, le vittime di presunti respingimenti potrebbero, in pratica, essere private della possibilità di presentare un ricorso efficace avverso Frontex. Tale approccio rischierebbe di conferire un'immunità di fatto all'Agenzia e di compromettere la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti fondamentali.

La CGUE ha quindi stabilito che, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è sufficiente che i ricorrenti forniscano una prova *prima facie* dello svolgimento dell'operazione alla quale Frontex ha partecipato e della loro presenza nel corso di tale operazione. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) sulle espulsioni collettive, secondo cui, qualora al centro della denuncia si trovino la mancata identificazione e l'assenza di trattamento personalizzato, i richiedenti devono fornire solo una prova *prima facie*, ossia un resoconto dettagliato, specifico e coerente degli eventi ⁽¹⁾. Pertanto, la CGUE ha concluso che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio probatorio eccessivamente elevato.

Per quanto riguarda gli elementi di prova adottati dal ricorrente nella causa in questione, la CGUE ha ritenuto che fossero sufficienti a costituire una prova *prima facie*. In particolare la testimonianza era sufficientemente dettagliata, specifica e coerente per dimostrare *prima facie* che egli fosse stato vittima del presunto respingimento sommario. Il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto nel respingere le prove ritenendole di scarso valore probatorio e nel non adottare ulteriori misure istruttorie per l'accertamento dei fatti. Secondo la CGUE, il Tribunale avrebbe dovuto adottare misure per ottenere da Frontex tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al fine di chiarire le circostanze relative al presunto incidente, come il ricorrente aveva ripetutamente richiesto. Pertanto, poiché il Tribunale non ha debitamente istruito la causa al fine di stabilire se ricorressero i presupposti della responsabilità extracontrattuale di Frontex, la CGUE ha annullato la sentenza e rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

Tale sentenza, unitamente a quella nella causa [WS e altri c. Frontex](#) (C-679/23 P, 18 dicembre 2025), è particolarmente pertinente per l'evoluzione del quadro normativo relativo al controllo giurisdizionale delle attività di Frontex (*per maggiori informazioni, cfr. la sezione 11.3*). In queste due sentenze molto attese, la Grande Sezione ha chiarito aspetti importanti della responsabilità dell'Agenzia e della tutela dei diritti fondamentali nel contesto delle sue attività operative congiunte.

2. Procedura Dublino

La CGUE ha approfondito l'interpretazione delle principali disposizioni procedurali del Regolamento Dublino III in due sentenze che vertono, rispettivamente, sul concetto di rigetto di una domanda di asilo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), pertinente per gli Stati partecipanti al sistema di Dublino come la Danimarca, e sul calcolo del termine di sei mesi per il trasferimento ai sensi dell'articolo 29, che incide sul trasferimento della competenza allo Stato membro richiedente.

2.1. Rigetto di una domanda di asilo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Dublino III

Nella sentenza [X c. Maahanmuuttovirasto \[Qassioun\]](#) (C-790/23, 30 ottobre 2025), la Corte ha chiarito che la nozione di «domanda respinta», nella formulazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Dublino III, non può essere interpretata come comprensiva della

⁽¹⁾ Corte EDU, [N.D. e N.T. c. Spagna](#) (nn. 8675/15 e 8697/15, 13 febbraio 2020), Corte EDU, [M.H. e altri c. Croazia](#) (nn. 15670/18 e 43115/18, 18 novembre 2021) e Corte EDU, [A.R.E. c. Grecia](#) (n. 15783/21, 7 gennaio 2025).

mancata proroga o del mancato rinnovo di un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale. Il caso è sorto dopo che una cittadina siriana, cui era stato precedentemente rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo in Danimarca, ha richiesto asilo in Finlandia in seguito alla decisione della Danimarca di non rinnovare detto titolo.

La Danimarca ha accolto la richiesta di ripresa in carico nell'ambito della procedura Dublino e, di conseguenza, le autorità finlandesi hanno respinto la domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile. La richiedente ha presentato ricorso dinanzi alla Corte amministrativa suprema finlandese, la quale ha sottoposto alla CGUE una questione pregiudiziale:

se l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che la mancata proroga o il mancato rinnovo di un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo possa essere equiparato al rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da tale cittadino, ai sensi della medesima disposizione.

La CGUE ha ricordato che la Danimarca applica il Regolamento Dublino III, mentre non è vincolata dalla Direttiva Qualifiche (rifusione). Di conseguenza, la Corte ha osservato che la definizione della nozione di «domanda di protezione internazionale» di cui all'articolo 2, lettera b), del Regolamento Dublino III, che fa riferimento alla Direttiva Qualifiche (rifusione), non si applica alla Danimarca. Tuttavia, la Corte ha stabilito che, per garantire l'effetto utile dell'accordo tra l'UE e la Danimarca volto a consentire a quest'ultima di partecipare all'attuazione del Regolamento Dublino III, le domande presentate in Danimarca per ottenere il beneficio di una forma di protezione internazionale ai sensi del diritto interno danese devono, ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Dublino III, essere equiparate alle domande presentate in un altro Stato membro, come previsto dalla Direttiva Qualifiche (rifusione).

La Corte ha osservato che, poiché il termine «respinta» di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Dublino III, non è accompagnato da alcun rinvio esplicito al diritto interno degli Stati membri, esso costituisce una nozione autonoma del diritto dell'UE che deve essere oggetto di un'interpretazione uniforme. Ha sottolineato che, ai sensi della normativa dell'UE in materia di asilo, l'espressione «domanda respinta» rinvia al rifiuto di dare un seguito positivo a una domanda e che, pertanto, solo in questo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d) e deve essere distinta dalle decisioni successive di porre fine, ritirare, revocare, annullare o non rinnovare la protezione precedentemente concessa. Di conseguenza, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), si applica solo qualora una domanda sia stata respinta nel merito e non contempla i casi in cui lo status di protezione precedentemente concesso viene successivamente revocato o non viene rinnovato.

2.2. Termine di sei mesi per effettuare il trasferimento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III

La seconda sentenza della CGUE emessa nel 2025 relativamente alla procedura Dublino verteva sul calcolo del termine di sei mesi per effettuare un trasferimento nel caso in cui una decisione giurisdizionale annulli il trasferimento e rinvi il procedimento ai fini del riesame. Nella causa [H.c. Ufficio per gli stranieri, Danimarca \(Udlændingestyrelsen, DIS\) \[Tang\]](#) (C-560/23, 18 dicembre 2025), la CGUE spiega che quando una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento di Dublino è impugnata e il ricorso ha effetto sospensivo, il termine di

sei mesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III inizia a decorrere soltanto dal momento in cui il procedimento giudiziario si è concluso con una decisione definitiva sulla legittimità del trasferimento.

Tali questioni sono state esaminate in una causa che verteva su un cittadino afgano che ha presentato ricorso avverso la decisione di trasferirlo dalla Danimarca verso la Romania nell'ambito della procedura Dublino. Dopo la revoca della sospensione temporanea dei trasferimenti Dublino verso la Romania, adottata a causa del forte afflusso di rifugiati, la decisione di trasferimento è stata confermata. Il richiedente ha poi chiesto la riapertura del caso, sostenendo che il termine di sei mesi per effettuare il trasferimento era scaduto quando l'Ufficio per gli stranieri ha adottato la seconda decisione di trasferimento. Su richiesta del Consiglio danese per i rifugiati, la Commissione di ricorso per i rifugiati ha riaperto il caso e sottoposto alla CGUE alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del Regolamento Dublino III per quanto riguarda il momento dal quale decorre il termine di trasferimento di sei mesi.

La CGUE ha statuito che, qualora una decisione di trasferimento sia oggetto di ricorso avente effetto sospensivo, il termine di trasferimento di sei mesi per il trasferimento decorre non già dall'accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via derogatoria, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento. Tale interpretazione tutela la parità delle armi e garantisce l'effettività del diritto a un ricorso effettivo, oltre a impedire che il termine per il trasferimento scada in un momento in cui l'esecuzione della decisione di trasferimento è giuridicamente preclusa a causa dell'effetto sospensivo del ricorso pendente.

La Corte ha inoltre ricordato che il termine per l'esecuzione del trasferimento deve decorrere dalla data della decisione giurisdizionale che statuisce nel merito di tale procedimento, circostanza che, in alcuni Stati membri, può comportare l'esistenza di due decisioni di trasferimento e di due distinti ricorsi, pur rientranti nel medesimo procedimento. Ha osservato che, nel contesto di una procedura unica, la decisione che annulla la prima decisione di trasferimento in ragione di un mutamento di circostanze deve essere considerata una decisione intermedia che non pone fine alla procedura. La CGUE ha chiarito che ciascuno Stato membro deve adattare il proprio diritto nazionale in modo tale da consentire ai richiedenti di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo e che, in presenza di nuove circostanze, l'autorità giurisdizionale deve annullare la decisione di trasferimento e rinviare ai fini del riesame all'autorità amministrativa competente, in modo che quest'ultima prenda in considerazione tali informazioni. In tali circostanze, questa decisione di annullamento del trasferimento e di rinvio ai fini del riesame non costituisce una decisione definitiva sul ricorso, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento Dublino III.

La CGUE ha dichiarato che i ricorrenti devono poter disporre di un mezzo di ricorso rapido ed effettivo per far valere le circostanze sorte dopo l'adozione della decisione di trasferimento. Il fatto che, a seguito dell'annullamento con rinvio, la normativa nazionale preveda che l'autorità amministrativa competente proceda a un nuovo esame del trasferimento non osta, in linea di principio, al rispetto di tale obbligo. Tuttavia, il diritto nazionale deve garantire che tale riesame venga effettuato senza indebito ritardo e che l'autorità giurisdizionale adita statuisca in tempi brevi. La Corte ha inoltre osservato che spetta al giudice del rinvio verificare se la decisione giurisdizionale relativa al secondo trasferimento sia stata emessa in tempi brevi e se la durata complessiva della procedura relativa al trasferimento del richiedente abbia superato i limiti del necessario. Se il giudice constata che le procedure di ripresa in carico non sono state attuate senza ritardi ingiustificati, la competenza per l'esame della domanda di

protezione internazionale deve trasferirsi a uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III.

La CGUE è inoltre chiamata a pronunciarsi nella causa [C-675/25](#) [Abrazov], a seguito di un rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale de L'Aia, sede di Roermond, in merito all'obbligo delle autorità e dei giudici nazionali di valutare tutte le conseguenze per la salute derivanti da una decisione di trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino III, nonché al divieto o alla sospensione di un trasferimento se quest'ultimo comporta un grave peggioramento dello stato di salute o viola la dignità umana. Inoltre, nella causa [C-511/25](#) [Prokoda], la Corte amministrativa suprema della Cechia ha sottoposto alla CGUE una questione pregiudiziale volta a chiarire se la clausola discrezionale possa essere applicata nel caso in cui lo Stato membro competente sia stato determinato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento Dublino III.

Per altre cause relative alla procedura Dublino, cfr. le schede informative dell'EUAA [Analysis of Jurisprudence on the Implementation of the Dublin Procedure](#) (giugno 2025) e [Jurisprudence related to the Dublin Procedure in 2025](#) (febbraio 2026).

3. Concetti di paese sicuro

Statuendo in Grande Sezione, la CGUE ha chiarito l'applicazione del concetto di «paese di origine sicuro» nella sentenza [LC \[Alace\] e CP \[Canpelli\] c. Commissione territoriale di Roma](#) (cause riunite C-758/24 e C-759/24, 1 agosto 2025), particolarmente attesa. La Corte ha fornito importanti principi guida in risposta a diversi rinvii presentati dai tribunali italiani sulla compatibilità del diritto italiano con il diritto dell'UE in merito alla designazione di paesi di origine sicuri ⁽²⁾ per quanto riguarda la competenza legislativa, la trasparenza delle fonti, la designazione di paesi come sicuri solo per determinate categorie di persone e gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale effettivo.

La sentenza ha avuto ripercussioni immediate non solo in Italia, in particolare nell'ambito dell'attuazione del protocollo Italia–Albania, ma anche in altri Stati membri. Nei Paesi Bassi, a seguito della sentenza, il 23 settembre 2025 il ministro dell'Asilo e della migrazione [ha annunciato](#) la sospensione temporanea dell'intero elenco nazionale dei paesi di origine sicuri in attesa dell'entrata in vigore del Patto sulla migrazione e l'asilo e dell'adozione di un elenco a livello dell'UE. La sentenza può avere inoltre una pertinenza più ampia per gli sviluppi futuri nei sette paesi UE+ (Danimarca, Estonia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera e Ungheria) che attualmente applicano eccezioni per specifiche zone geografiche o categorie di richiedenti all'interno di un paese di origine ⁽³⁾.

3.1. Paese di origine sicuro

Nella sua sentenza [LC \[Alace\] e CP \[Canpelli\] c. Commissione territoriale di Roma](#) (cause riunite C-758/24 e C-759/24, 1 agosto 2025), la CGUE ha statuito che un paese terzo può essere designato quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale atto sia oggetto di un controllo giurisdizionale efficace. Ha inoltre stabilito che le fonti

⁽²⁾ Cfr. un elenco di tali rinvii [qui](#) nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA.

³ Per maggiori informazioni, cfr. il documento dell'EUAA [Overview of the Implementation of Safe Country Concepts.Situational Update No 24](#) (gennaio 2026).

sulle quali si fonda la designazione quale paese di origine sicuro devono essere sufficientemente accessibili sia per il richiedente che per l'autorità giurisdizionale competente, e che un paese terzo non può essere designato come paese sicuro se non soddisfa, per talune categorie di persone, le condizioni materiali richieste per siffatta designazione.

Il caso è sorto a seguito dell'adozione in Italia del decreto legge n. 158/2024 emanato nell'ottobre 2024, che ha modificato il rango legislativo della designazione dei paesi di origine sicuri, trasformandola da decreto ministeriale in atto legislativo. Il Bangladesh, che era stato inserito nell'elenco nazionale dei paesi di origine sicuri con un decreto emanato precedentemente nello stesso anno, vi è rimasto incluso anche in base al nuovo quadro normativo. In tale contesto due cittadini del Bangladesh sono stati soccorsi in mare dalle autorità italiane e trasferiti nel centro di permanenza di Gjader (Albania), in applicazione del protocollo Italia–Albania, dove hanno presentato domanda di protezione internazionale.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha esaminato le domande nell'ambito della procedura accelerata di frontiera e le ha respinte in quanto infondate poiché i richiedenti erano cittadini di un paese di origine sicuro. I richiedenti hanno impugnato la decisione di rigetto dinanzi al Tribunale di Roma, che ha sottoposto alcune questioni alla CGUE per chiarire se, ai sensi del diritto dell'Unione:

- uno Stato membro possa designare paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo;
- le fonti di informazione su cui si fonda la designazione debbano essere rese accessibili;
- l'autorità giurisdizionale possa fondarsi sulle informazioni che essa stessa ha raccolto per valutare se le condizioni per tale designazione siano soddisfatte; e
- uno Stato membro possa designare un paese terzo come paese sicuro anche se, per determinate categorie di persone, non sussistono le condizioni materiali per tale designazione.

Per quanto riguarda la prima questione, la CGUE ha statuito che gli articoli 36 e 37 e l'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione), letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Il controllo deve valutare se siano state soddisfatte le condizioni materiali per tale designazione, come stabilito nell'allegato I della Direttiva Procedure (rifusione).

Per quanto riguarda la seconda e la terza questione, la CGUE ha sottolineato che, poiché la designazione come paese sicuro rappresenta solo una presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese di origine, il giudice che effettua il controllo deve procedere a un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione) ⁽⁴⁾. La Corte ha stabilito che le fonti di informazione su cui

⁽⁴⁾ La CGUE ha chiarito che il requisito di un riesame *ex nunc* comporta l'obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, laddove appropriato, dei nuovi elementi emersi dopo l'adozione della decisione impugnata. Ha inoltre specificato che l'aggettivo «completo» di cui all'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione) conferma che il giudice deve esaminare sia gli elementi di cui l'autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto sia quelli che sono intervenuti dopo l'adozione di tale decisione (punti 82-83).

si fonda la designazione di un paese come paese di origine sicuro devono essere sufficientemente accessibili, sia per il richiedente che per il giudice. Tale requisito mira a garantire un'efficace tutela giurisdizionale, consentendo al ricorrente di difendere efficacemente i propri diritti e al giudice nazionale di esercitare appieno il proprio potere di sindacato. La CGUE ha altresì confermato che il giudice chiamato a verificare se la designazione rispetti le condizioni materiali può tenere conto delle informazioni che ha raccolto autonomamente, provenienti da fonti pubbliche o da fonti di cui ha chiesto la produzione a una delle parti della controversia, a condizione di accertare l'affidabilità di tali informazioni e che le parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni in ordine a tali informazioni.

Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro non esonera lo Stato che procede all'allontanamento dall'obbligo di eseguire una valutazione individuale dei rischi. Ad esempio, nella sentenza [S.H. c. Malta](#) (n. 37241/21, 20 dicembre 2022), la Corte EDU ha statuito che il rimpatrio di un richiedente in Bangladesh, designato come paese di origine sicuro, senza una nuova valutazione dei rischi cui potrebbe essere esposto nel suo paese di origine, violerebbe gli articoli 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Inoltre, nella causa [D.L. c. Austria](#) (n. 34999/16, 7 dicembre 2017), la Corte EDU ha stabilito che la designazione del Kosovo ⁽⁵⁾ quale paese di origine sicuro ai sensi del diritto nazionale non esonerava le autorità dall'obbligo di eseguire una valutazione individuale dei rischi in caso di rimpatrio.

Per quanto riguarda la quarta questione, l'avvocato generale de la Tour ha proposto, nelle sue [conclusioni](#) del 10 aprile 2025, di adottare un approccio in base al quale gli Stati membri avrebbero la facoltà di designare un paese terzo come paese di origine sicuro, benché abbiano individuato una o più categorie limitate, ma chiaramente identificabili, di persone a rischio in tale paese, escludendo espressamente tali persone dalla presunzione di sicurezza collegata alla designazione. L'avvocato generale de la Tour ha riconosciuto che ciò contraddice l'approccio adottato dalla CGUE nella sua precedente sentenza sul concetto di paese di origine sicuro, [CV c. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky](#) (C-406/22, 4 ottobre 2025), nella quale la Corte ha statuito che gli Stati membri non possono escludere parti del territorio di un paese terzo in sede di designazione di un paese di origine sicuro. Nondimeno, egli ha sostenuto che tale approccio rappresenterebbe una soluzione pragmatica che tiene conto delle pressioni che gravano sui sistemi nazionali di asilo, nonché del Regolamento Procedure, che entrerà in vigore il 12 giugno 2026 e che, all'articolo 61, paragrafo 2, autorizza espressamente gli Stati membri a designare paesi terzi come paesi di origine sicuri prevedendo eccezioni per determinate categorie di persone chiaramente identificabili.

Nella sua sentenza, la Grande Sezione della CGUE ha osservato che la designazione di un paese di origine sicuro è giustificata solo se si dimostra che non ci sono «generalmente» e «costantemente» persecuzioni, né torture o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata, indicando che le condizioni previste nell'allegato I della Direttiva Procedure (rifusione) devono essere rispettate per l'intera popolazione e non solo per una sua parte. Pertanto, la Corte ha stabilito che gli Stati membri non possono designare un paese terzo come paese di origine sicuro allorché quest'ultimo non soddisfa, per determinate categorie di persone, le condizioni materiali di

⁽⁵⁾ La menzione del Kosovo non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

siffatta designazione. Tale interpretazione si applica fino a quando non entrerà in vigore il nuovo regolamento che sostituisce la direttiva attualmente vigente.

Sebbene l'articolo 61, paragrafo 2, del Regolamento Procedure disponga che la designazione di un paese di origine sicuro a livello sia europeo che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate categorie di persone chiaramente identificabili, la Corte ha osservato che si tratta della prerogativa del legislatore dell'Unione di ritornare su tale scelta, procedendo a un bilanciamento tra gli interessi in gioco. La CGUE ha inoltre sottolineato che spetta al legislatore dell'Unione stabilire la data a partire dalla quale una nuova disposizione diventa applicabile e la Commissione europea ha [proposto](#) una modifica per anticipare l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del Regolamento Procedure.

Dopo la pronuncia della sentenza, nel dicembre 2025 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE [hanno raggiunto](#) un accordo politico provvisorio sulle modifiche e successivamente, nel febbraio 2026, il Parlamento le ha [adottate](#). Le modifiche hanno introdotto diversi cambiamenti e prevedono che, prima dell'applicazione del Regolamento Procedure, gli Stati membri possano aggiungere eccezioni relative a parti specifiche del territorio o a categorie di persone chiaramente identificabili in fase di applicazione o introduzione di una normativa sulla designazione nazionale di paesi di origine sicuri o di paesi terzi sicuri.

3.2. Paese terzo sicuro

Nel 2025 la CGUE non ha emesso alcuna sentenza in relazione al concetto di paese terzo sicuro. È prevedibile un ulteriore sviluppo della giurisprudenza in questo ambito, soprattutto alla luce delle summenzionate modifiche di recente adozione, che introducono altresì nuove norme volte ad agevolare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, ampliandone potenzialmente l'utilizzo da parte degli Stati membri.

Come nel 2024 la domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al concetto di paese terzo sicuro, presentata dal Tribunale amministrativo della città di Sofia (Bulgaria), è rimasta pendente dinanzi alla CGUE per tutto il 2025. La causa verteva sulla designazione della Turchia come paese terzo sicuro in relazione a un cittadino siriano minorenne che aveva soggiornato per circa un mese a Istanbul, dove vivevano anche i suoi fratelli. All'inizio del 2026 la CGUE ha emesso la sentenza nella causa [NP c. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#) (C-718/24, 5 febbraio 2026), fornendo indicazioni relative all'atto giuridico con cui vengono designati i paesi terzi sicuri, alle fonti su cui si basa la designazione, al legame necessario tra il richiedente e il paese terzo e alla portata del controllo giurisdizionale.

Per informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei paesi UE+ che attuano i concetti di paese sicuro nell'ambito del trattamento delle domande di asilo, cfr. il documento dell'EUAA [Overview of the Implementation of Safe Country Concepts, Situational Update No 24](#) (gennaio 2026).

4. Valutazione delle domande

Nel 2025 la CGUE ha pronunciato cinque sentenze relative alla valutazione delle domande di protezione internazionale, interpretando le disposizioni della Direttiva Qualifiche (rifusione) e della Direttiva Procedure (rifusione) in riferimento ad aspetti quali:

- l'appartenenza a un determinato gruppo sociale per chi è coinvolto in una faida;
- la richiesta di protezione sussidiaria motivata da una presunta violazione del diritto alla vita privata a seguito dell'allontanamento dallo Stato membro ospitante;
- la possibilità di prorogare il termine per il trattamento delle domande di protezione internazionale a causa di un aumento significativo del numero di domande in un breve lasso di tempo;
- l'esclusione dalla protezione internazionale dovuta alla commissione di un reato grave di diritto comune; e
- la revoca o il diniego dello status di rifugiato sulla base di fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale.

La CGUE è inoltre chiamata a pronunciarsi su diversi rinvii presentati dai tribunali dei Paesi Bassi riguardanti la valutazione della credibilità, la competenza del giudice a valutarla ⁽⁶⁾ e l'interpretazione di cosa si intenda per «timore fondato» ⁽⁷⁾.

4.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale per chi è coinvolto in una faida

Un nuovo tema su cui la CGUE si è pronunciata nel 2025 è quello delle domande di protezione internazionale motivate dal coinvolgimento in una faida, aspetto che è stato ritenuto insufficiente per accertare l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e giustificare il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della normativa dell'UE in materia di asilo unicamente sulla base di tali asserzioni.

L'argomento è stato esaminato nella causa [Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. A N \[Laghman\]](#) (C-217/23, 27 marzo 2025), in cui un cittadino afgano aveva presentato domanda di protezione internazionale in Austria, affermando di essere oggetto di persecuzioni a causa di una faida legata a una controversia familiare per motivi patrimoniali. L'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo (BFA) ha respinto la domanda, ritenendo che fosse motivata esclusivamente da ragioni economiche e che il presunto rischio di persecuzione fosse infondato. A seguito di un ricorso, il tribunale amministrativo federale ha riformato la decisione e ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato. Il BFA ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte suprema amministrativa, che ha sottoposto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale:

se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva Qualifiche (rifusione) debba essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale minacciato nell'ambito di una faida nel paese d'origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale debba essere considerato, per questo solo motivo, appartenente a un determinato gruppo sociale ai sensi di tale disposizione.

La CGUE ha statuito che, in tali circostanze, il richiedente non può, unicamente su tale base, essere considerato come appartenente a un determinato gruppo sociale. La Corte ha dichiarato che la semplice esistenza di un rischio comprovato di violenza fisica, incluso l'omicidio, non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. Nella valutazione della possibilità che il coinvolgimento in una faida dia luogo alla protezione

⁽⁶⁾ Cfr. un elenco di tali rinvii [qui](#) nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA.

⁽⁷⁾ Cfr. le [conclusioni](#) dell'avvocato generale Čapeta nella causa [C-440/25](#) [Erbil], presentate il 4 dicembre 2025.

internazionale in base all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, la CGUE ha ritenuto che la circostanza che i membri di una famiglia, in particolare gli uomini e i ragazzi, si trovino soggetti a una faida che si trasmette di generazione in generazione, in linea patrilineare a causa della loro ascendenza, costituisca un elemento comune di carattere immutabile. Ciò soddisfa la prima condizione per il riconoscimento di un determinato gruppo sociale.

Tuttavia, la seconda condizione non è soddisfatta, poiché il gruppo non possiede un'identità distinta. La Corte ha sottolineato che l'elemento decisivo è stabilire se la società circostante, considerata nel suo insieme, riconosca il gruppo come distinto, alla luce delle norme sociali, morali e giuridiche prevalenti. La percezione da parte di un numero limitato di persone facenti parte di tale società non è sufficiente; piuttosto, il gruppo deve essere percepito come distinto da una parte sostanziale della società nel suo insieme, e non unicamente dagli autori degli atti persecutori. Analogamente la CGUE ha precisato che la percezione soggettiva delle stesse vittime non è determinante: il fatto che i familiari coinvolti in una faida si percepiscano come un gruppo distinto non dimostra, di per sé, che siano considerati tali dalla società in generale.

La CGUE ha concluso, fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, che non risultava evidente che il richiedente appartenesse a un gruppo costituito dai membri di una famiglia coinvolti in una faida derivante da una controversia di natura patrimoniale percepito come distinta dalla società circostante nel suo insieme. La Corte ha ulteriormente ribadito che, qualora le autorità competenti constatino che un richiedente non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, esse sono obbligate a determinare se il richiedente abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, poiché la nozione di danno grave comprende il rischio reale di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di membri della sua famiglia o della sua comunità, indipendentemente dai motivi sottesi a detti atti.

Nelle sue [conclusioni](#), l'avvocato generale de la Tour ha fatto riferimento al documento dell'EUAA [Country Guidance: Afghanistan](#) (maggio 2024) per spiegare le faide nell'ambito del codice del Pashtunwali in Afghanistan e distinguerle dalle semplici dispute fondiarie. Contrariamente alla conclusione della CGUE, l'avvocato generale de la Tour ha sostenuto che, a seconda delle circostanze specifiche del paese di origine, un membro di una famiglia coinvolta in una faida può essere considerato appartenente a un particolare gruppo sociale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, a titolo di motivo di persecuzione che può condurre a detto riconoscimento. La stessa valutazione si riflette nella [Posizione dell'UNHCR sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati motivata da un timore di persecuzione per ragioni legate all'appartenenza dell'individuo in questione ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida](#) (17 marzo 2006), in cui l'UNHCR ha affermato che l'unità familiare rappresenta il classico esempio di determinato gruppo sociale.

A seguito della pronuncia pregiudiziale, la Corte suprema amministrativa austriaca [ha riesaminato](#) il caso alla luce dei criteri stabiliti dalla CGUE e ha statuito che il tribunale amministrativo federale non aveva accertato gli elementi di fatto necessari a dimostrare che il richiedente, per via della sua appartenenza alla famiglia paterna coinvolta in una faida, appartenesse a un determinato gruppo sociale con un'identità chiaramente definita nella società afghana.

4.2. Richiesta di protezione sussidiaria motivata da una presunta violazione del diritto alla vita privata a seguito dell'allontanamento dallo Stato membro ospitante

La CGUE ha valutato se si possa concedere la protezione sussidiaria sulla base di una violazione del diritto alla vita privata a seguito dell'allontanamento dallo Stato membro ospitante, statuendo che, ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Qualifiche (rifusione), che consente agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli, non è possibile riconoscere la protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo che, in caso di allontanamento verso il paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del diritto alla vita privata a causa dell'interruzione dei legami con lo Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale. Ha chiarito che, ai sensi del diritto dell'UE, la Direttiva Qualifiche (rifusione) riduce i motivi per concedere la protezione sussidiaria a gravi danni quali la pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, nonché alla minaccia derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno.

La disposizione è stata esaminata nella causa [A.B. c. Ministerstvo vnitra České republiky](#) (C-349/24, 5 giugno 2025), nella quale la corte regionale di Brno in Cechia, giudice del rinvio, ha osservato che la normativa ceca estende il beneficio della protezione sussidiaria ai casi in cui l'allontanamento di un cittadino straniero sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali della Cechia.

La CGUE ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva Qualifiche (rifusione), la violazione del diritto al rispetto della vita privata non figura tra i danni gravi, osservando che la valutazione della protezione internazionale riguarda la situazione del richiedente nel paese di origine in caso di rimpatrio, anziché le circostanze nello Stato membro ospitante. Come ha rilevato la CGUE, questo approccio si riflette in tutto il testo della Direttiva Qualifiche (rifusione), a partire dalle stesse definizioni delle nozioni di «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» fino alle disposizioni relative alla protezione dello Stato, ai responsabili della persecuzione o del danno grave, ai motivi di persecuzione e alla definizione di danno grave. La Corte ha pertanto concluso che il rilascio di un permesso di soggiorno per un motivo non correlato alla situazione nel paese di origine del richiedente esula dalla logica della protezione internazionale. Di conseguenza, uno Stato membro non può riconoscere la protezione sussidiaria su questa base senza violare l'articolo 3 della Direttiva Qualifiche (rifusione).

La CGUE ha tuttavia stabilito inoltre che uno Stato membro può, in forza del suo diritto interno, concedere un diritto di soggiorno per motivi umanitari per ragioni non connesse al paese di origine, ad esempio quando il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo lederebbe il suo diritto alla vita privata, in particolare a causa dell'interruzione dei legami con lo Stato membro in questione. Tale status, però, non deve essere confuso con lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria, ai sensi della Direttiva Qualifiche (rifusione). La Corte ha infine sottolineato che, sebbene l'articolo 5 della Direttiva Rimpatri non faccia espressamente riferimento al diritto al rispetto della vita privata tra gli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione nell'attuare tale direttiva, essi restano obbligati a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Di conseguenza, non è possibile adottare una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento nel caso in cui violi il diritto al rispetto della vita privata.

Questa sentenza offre spunti sull'interazione tra il quadro normativo dell'UE in materia di protezione internazionale e il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nel

concedere forme di protezione nazionali, in particolare in talune situazioni che implicano considerazioni relative ai diritti fondamentali, in cui la CEDU li esorta ad applicare disposizioni più favorevoli. Inoltre, qualora a livello nazionale venga sollevata un'obiezione in base a cui un rimpatrio comporterebbe la violazione del diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, gli Stati membri devono valutare se si verifichi una grave ingerenza in tali diritti e, in tal caso, si applicherebbe la giurisprudenza consolidata della Corte EDU.

4.3. Possibilità di prorogare il termine per il trattamento delle domande di protezione internazionale a causa di un aumento rapido e significativo del numero di domande

Nel decidere se un aumento rapido e significativo del numero di domande possa giustificare una proroga del termine di sei mesi per l'esame di una domanda di protezione internazionale, nella causa [Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid c. X \[Zimir\]](#) (C-662/23, 8 maggio 2025), la CGUE ha statuito che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Direttiva Procedure (rifusione), l'autorità accertante può prorogare di nove mesi il termine a causa di un aumento significativo del numero di domande in un breve lasso di tempo, rispetto alla tendenza abituale e prevedibile nello Stato membro. Il termine non può tuttavia essere prorogato qualora si registri un aumento progressivo delle domande per un lungo periodo. La Corte ha inoltre precisato che altre circostanze legate a difficoltà pratiche per concludere la procedura di esame entro il termine prescritto, quali un significativo arretrato di domande o una carenza di personale presso l'autorità accertante, non possono giustificare tale proroga.

Il Ministro della giustizia e della sicurezza dei Paesi Bassi ha prorogato di nove mesi il termine per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino turco nei Paesi Bassi. Il richiedente ha notificato una messa in mora al ministero a causa della mancata adozione di una decisione entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Direttiva Procedure (rifusione) e, in assenza di una risposta, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale de L'Aia. Quest'ultimo ha ritenuto illegittima la proroga, ordinando al ministero di procedere al colloquio entro otto settimane e di decidere entro otto settimane da tale colloquio, sotto comminatoria di penalità.

A seguito di un ricorso da parte del ministero, il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e sottoposto alla CGUE alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione), domandando:

- se l'autorità accertante possa prorogare il termine di sei mesi per l'esame delle domande quando l'aumento del numero di domande ha luogo gradualmente su un determinato periodo di tempo, rendendo difficile concludere la procedura entro il termine prescritto, e come si debba interpretare il termine «contemporaneamente»;
- chiarimenti sui criteri per valutare cosa si intenda per «un gran numero» di domande, se sia applicabile una delimitazione nel tempo in cui l'aumento deve verificarsi nonché quanto possa durare tale periodo; e
- se nella suddetta valutazione si possa tenere conto di altre circostanze, quali un significativo arretrato di domande o una carenza di personale presso l'autorità accertante.

La CGUE ha specificato che è consentita una proroga del termine di sei mesi per l'esame di una domanda di asilo qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative e interdipendenti:

- i) le domande di protezione internazionale devono essere presentate contemporaneamente, ossia «in un breve lasso di tempo», come sottolineato

dall'avvocata generale Medina nelle sue [conclusioni](#). La CGUE ha chiarito che tale requisito esclude le situazioni in cui l'aumento delle domande si verifica in modo graduale e prolungato nel tempo;

- ii) le domande devono essere presentate da un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi, il che significa che deve essersi verificato, in un breve lasso di tempo, un aumento significativo del numero di domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile nello Stato membro, come ha osservato anche l'avvocata generale Medina. Questa valutazione deve essere effettuata sulla base di un'analisi comparativa delle statistiche e di un esame delle tendenze attuali e storiche, al fine di stabilire l'esistenza di un numero di richiedenti insolitamente elevato;
- iii) pertanto, deve essere molto difficile in pratica concludere la procedura entro il termine di sei mesi. L'esistenza di difficoltà pratiche deve essere valutata alla luce degli obblighi che incombono allo Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva Procedure (rifusione).

Il Ministero per l'asilo e la migrazione dei Paesi Bassi [ha affermato](#) che la revoca della proroga del periodo per decidere in merito alle domande di asilo ha interessato circa 18 250 casi pendenti.

Più di recente, nella causa [Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. X \[Safita\]](#) (C-489/24, 5 marzo 2026), la CGUE ha esaminato se sia possibile concedere in tempi successivi proroghe del termine per l'esame delle domande di protezione internazionale. La Corte ha stabilito che tali proroghe sono ammissibili quando, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte a un afflusso simultaneo di domande, lo Stato membro non ha avuto tempo sufficiente per dotare l'autorità competente di risorse adeguate, a condizione che la durata cumulativa non superi il tempo necessario né il limite massimo complessivo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

4.4. Esclusione dalla protezione internazionale dovuta alla commissione di un reato grave di diritto comune

La CGUE ha sfumato la sua interpretazione relativa all'esclusione dalla protezione internazionale considerando il ruolo della riabilitazione e dell'esecuzione della pena inflitta a seguito della commissione di un reato grave di diritto comune. La sentenza della CGUE nella causa [K. L. c. Dipartimento per l'immigrazione del Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania \[Galte\]](#) (C-63/24, 30 aprile 2025) verteva su un richiedente che ha presentato domanda di protezione internazionale in Lituania, asserendo di essere un perseguitato politico in Bielorussia. Gli è stata negata la protezione internazionale poiché aveva commesso un reato grave di diritto comune. Il suo ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale di Vilnius e lui ha successivamente presentato appello dinanzi alla Corte amministrativa suprema, che ha sottoposto la questione pregiudiziale seguente alla CGUE:

se l'applicazione della clausola di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva Qualifiche (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, richieda di valutare se il richiedente abbia già scontato la pena irrogata per il reato.

La CGUE ha ritenuto che, poiché la Direttiva Qualifiche (rifusione) non definisce la nozione di reato grave, il termine debba essere interpretato conformemente al suo significato ordinario, tenendo conto del contesto e degli obiettivi della Direttiva Qualifiche (rifusione), nonché alla

luce della Convenzione sullo status dei rifugiati. La Corte ha confermato che l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) riguarda atti commessi in passato e ha rilevato che, benché la nozione di reato faccia riferimento a circostanze fisse al momento in cui è stato commesso, la valutazione della «gravità» di un reato implica un elemento valutativo che può evolvere nel tempo. Di conseguenza, non è escluso che la valutazione della gravità di un reato possa cambiare tra il momento in cui è stato commesso il reato e il momento in cui si esamina la domanda di protezione internazionale. La CGUE ha evidenziato che la finalità dell'articolo è di escludere dallo status di rifugiato le persone considerate indegne della protezione ed evitare che quest'ultima consenta ad autori di determinati gravi reati di sottrarsi alla responsabilità penale.

Per quanto riguarda i richiedenti che hanno scontato la pena, la CGUE ha osservato che l'esclusione non può essere giustificata con l'obiettivo di impedire alla persona di sottrarsi alla responsabilità penale per il reato commesso. Contestualmente, la commissione di atti gravi non può rendere una persona definitivamente indegna di protezione internazionale in perpetuo, senza che si tenga conto di una possibile riabilitazione. La CGUE ha sottolineato che l'esclusione dallo status di rifugiato non deve essere automatica e richiede una valutazione individuale dei fatti e delle circostanze specifiche di ciascun caso, tenendo conto di fattori quali il tipo e la gravità del reato, la pena inflitta e scontata, il tempo trascorso dalla condotta criminale, il comportamento del richiedente durante tale periodo e il rimorso che ha eventualmente espresso.

La Corte ha stabilito che il fatto che il richiedente abbia scontato la pena costituisce un elemento che l'autorità nazionale deve necessariamente prendere in considerazione nell'esame delle circostanze proprie del singolo caso. Tuttavia, ciò non osta di per sé all'applicazione della clausola di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva Qualifiche (rifusione).

4.5. Revoca o diniego dello status di rifugiato sulla base di fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale

La CGUE ha sviluppato la propria giurisprudenza in materia di sicurezza nazionale, stabilendo che gli atti commessi prima dell'ingresso nel paese di accoglienza potrebbero costituire un motivo per rifiutare o revocare lo status di rifugiato, indipendentemente dal fatto che tali atti costituiscano o meno motivi di esclusione. Nella causa [K.A.M. c. Repubblica di Cipro](#) (C-454/23, 27 febbraio 2025), la CGUE ha interpretato l'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della Direttiva Qualifiche (rifusione) nel caso di un cittadino marocchino la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta poiché, sebbene sussistessero fondati motivi per ritenere che avrebbe subito persecuzioni in caso di ritorno in Marocco a causa delle sue opinioni, egli costituiva un pericolo per la comunità e per la sicurezza di Cipro. Nella decisione si è tenuto conto di una lettera dell'Ufficio antiterrorismo cipriota, in cui si affermava che il richiedente era stato identificato come persona che operava a favore di un'organizzazione terroristica.

Il richiedente ha proposto ricorso contro la decisione dinanzi all'Autorità per il controllo dei rifugiati e, a seguito del rigetto di tale ricorso, ha adito il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, che ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

- se l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della Direttiva Qualifiche (rifusione) consenta la revoca dello status di rifugiato in relazione ad atti o comportamenti commessi prima del suo ingresso nello Stato membro ospitante che non rientrano nei motivi di esclusione;

- se una tale interpretazione sia compatibile con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con l'articolo 78, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); e
- ha chiesto chiarimenti sull'interpretazione della nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della Direttiva Qualifiche (rifusione), in particolare se tale articolo possa includere comportamenti che non sono stati tenuti nello Stato membro interessato.

La CGUE ha stabilito che, al momento di decidere se riconoscere o revocare lo status di rifugiato, si possono prendere in considerazione atti o comportamenti del richiedente precedenti all'ingresso nel territorio dello Stato membro. Ha sottolineato che è irrilevante se tali atti e comportamenti costituiscano motivi di esclusione dallo status di rifugiato, espressamente previsti all'articolo 1, sezione F, della Convenzione sullo status dei rifugiati e dall'articolo 12 della Direttiva Qualifiche (rifusione). Nel ponderare il pericolo che il rifugiato rappresenta per la sicurezza dello Stato membro ospitante e le conseguenze che la revoca o il diniego comporterebbero per la sua situazione personale, la CGUE ha chiarito che non è necessario accertare che il livello di gravità del pericolo raggiunga la soglia richiesta per giustificare il respingimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sullo status dei rifugiati.

Dopo avere osservato che la revoca dello status di rifugiato non comporta che la persona perda la qualità di rifugiato, la CGUE ha ritenuto che l'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della Direttiva Qualifiche (rifusione) non possa essere interpretato come introduttivo di nuovi motivi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva e all'articolo 1, sezione F, della Convenzione sullo status dei rifugiati. Tale conclusione non incide sulla validità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della Direttiva Qualifiche (rifusione) alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

I principi affermati in tale pronuncia sono già stati richiamati dai giudici nazionali: dalla Corte amministrativa suprema austriaca in una [causa](#) riguardante la valutazione dell'esclusione dallo status di rifugiato di un richiedente afghano affetto da malattia mentale e gravato da precedenti condanne penali per reati gravi, in quanto costituiva un pericolo per la sicurezza nazionale, e dalla Corte di cassazione italiana in una [causa](#) riguardante la revoca dello status di rifugiato di un cittadino algerino, poiché costituiva un pericolo per la sicurezza nazionale a seguito di un allarme relativo alla diffusione, tramite social media, di contenuti violenti e minacciosi di natura politica e religiosa.

5. Condizioni materiali di accoglienza

Nel contesto della costante pressione sui sistemi di accoglienza di diversi Stati membri ⁽⁸⁾ e dei preparativi per l'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, che richiederà adeguamenti giuridici e pratici a livello nazionale, la CGUE ha emesso due sentenze che chiariscono le disposizioni principali della Direttiva Accoglienza (rifusione), nello specifico per quanto concerne l'obbligo degli Stati membri di fornire condizioni di accoglienza durante l'afflusso di richiedenti protezione internazionale e la possibilità per gli Stati membri di revocare le

⁽⁸⁾ Cfr. EUAA, [Relazione sull'asilo 2025](#).

condizioni materiali di accoglienza in caso di rifiuto di un trasferimento verso un altro centro di accoglienza.

5.1. Soddisfacimento dei bisogni essenziali durante l'afflusso di richiedenti protezione internazionale

Nella causa [S.A.,R.J. c. The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Ireland, Attorney General](#) (C-97/24, 1 agosto 2025), la CGUE si è pronunciata sull'obbligo degli Stati membri di soddisfare i bisogni essenziali dei richiedenti protezione internazionale in situazioni di afflusso imprevedibile e inevitabile di richiedenti protezione internazionale, fornendo orientamenti sull'interpretazione dell'articolo 18 della Direttiva Accoglienza (rifusione).

Non sono state garantite adeguate condizioni materiali di accoglienza in Irlanda a due richiedenti provenienti dall'Afghanistan e dall'India. Sebbene le autorità irlandesi avessero consegnato a ciascuno di loro un unico buono del valore di 25 euro, non hanno assegnato loro un alloggio, poiché i centri di accoglienza per richiedenti asilo erano al completo, benché fossero disponibili alloggi individuali e temporanei. Non disponendo dell'alloggio, i due richiedenti non potevano beneficiare del sussidio per le spese giornaliere previsto dal diritto irlandese.

I ricorrenti hanno presentato ricorsi dinanzi all'Alta Corte, avverso il Ministro e il Procuratore generale, diretti a ottenere un risarcimento del danno che sarebbe derivato per ciascuno di loro dalla mancata fornitura di alloggio, cibo, acqua e altre condizioni materiali di accoglienza corrispondenti ai loro bisogni essenziali. Benché il Ministro e il Procuratore generale abbiano riconosciuto l'avvenuta violazione delle norme nazionali di attuazione della Direttiva Accoglienza (rifusione) e dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, a causa della mancata fornitura ai richiedenti di condizioni materiali di accoglienza per diverse settimane, essi hanno sostenuto che, poiché tale violazione derivava da un caso di forza maggiore, non si sarebbe dovuta considerare «sufficientemente qualificata» per poter dar luogo a un risarcimento. Il Ministro e il Procuratore generale hanno affermato che la capacità di alloggio dei richiedenti protezione internazionale si era esaurita a seguito dell'arrivo improvviso di un numero senza precedenti di cittadini di paesi terzi che chiedevano protezione temporanea o internazionale. L'Alta Corte ha chiesto alla CGUE:

se si possa invocare la forza maggiore come esimente per opporsi a una domanda di risarcimento danni fondata sul diritto dell'UE, per violazione degli obblighi previsti dalla Direttiva Accoglienza (rifusione) che conferiscono diritti ai singoli, compresi i diritti derivanti dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e, in caso affermativo, quali siano la portata e i limiti di tale esimente.

La CGUE ha statuito che uno Stato membro che per varie settimane non abbia garantito l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione invocando l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio per via di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e inevitabile. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 2, lettera g), della Direttiva Accoglienza (rifusione), gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che i richiedenti, nel momento della presentazione della domanda, abbiano accesso alle condizioni materiali di accoglienza, che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese

giornaliere. La Corte ha rilevato che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare la forma e il livello preciso delle condizioni materiali di accoglienza, ma la mancata concessione, anche solo temporanea, di tali condizioni a un richiedente privo di mezzi sufficienti costituisce un abuso manifesto e grave di detto margine. Una siffatta astensione può pertanto costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'UE, tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro.

In merito alla forza maggiore, la CGUE ha fatto riferimento all'articolo 18 della Direttiva Accoglienza (rifusione), che istituisce un regime derogatorio alle condizioni materiali di accoglienza, e ha ricordato che la deroga può essere applicata solo in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, nonché per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile. Pertanto, a seguito delle [conclusioni](#) dell'avvocata generale Medina, la CGUE ha osservato che il regime derogatorio si applica quando l'esaurimento temporaneo della capacità di alloggio non potrebbe oggettivamente essere evitato da uno Stato membro ragionevolmente diligente, anche quando l'esaurimento è la conseguenza di un afflusso ingente e improvviso, avente carattere imprevedibile e inevitabile, di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale. Tuttavia, anche in questo scenario, la Direttiva Accoglienza (rifusione) prevede che gli Stati membri debbano, in ogni caso, soddisfare i bisogni essenziali dei richiedenti, conformemente all'obbligo di rispettare la dignità umana sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Analogamente, uno Stato membro non può invocare l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio per sostenere che la sua inosservanza della Direttiva Accoglienza (rifusione) non era sufficientemente qualificata per dare diritto al risarcimento. Questa conclusione è in linea con le [osservazioni scritte](#) dell'UNHCR, in cui si afferma che le cause di forza maggiore derivanti dall'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio non possono costituire un'esimente per opporsi a una domanda di risarcimento danni per il mancato soddisfacimento dei bisogni essenziali dei richiedenti ai sensi della Direttiva Accoglienza (rifusione). Nel caso in esame, la CGUE ha concluso che non risultava che l'Irlanda avesse dimostrato di non essere in grado di fornire un alloggio al di fuori del sistema normalmente previsto per ospitare cittadini di paesi terzi, né di concedere loro sussidi economici o buoni che siano sufficienti a garantire condizioni di vita dignitose.

5.2. Revoca delle condizioni materiali di accoglienza in caso di rifiuto, da parte del richiedente, del trasferimento verso un altro centro di accoglienza

La CGUE ha ulteriormente chiarito le condizioni che disciplinano la revoca delle condizioni materiali di accoglienza nella causa [AF, BF c. Ministero dell'Interno \[Sidi Bouzid\]](#) (C-184/24, 18 dicembre 2025), riguardante una madre e suo figlio che avevano rifiutato ripetutamente il trasferimento da un centro di accoglienza in un altro, disposto per motivi organizzativi, e ai quali, a seguito di tale rifiuto, erano state revocate le condizioni di accoglienza. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, chiedendo:

se, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva Accoglienza (rifusione), uno Stato membro possa revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente che rifiuti il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza, anche nel caso in cui, a seguito di tale revoca, il richiedente non sia più in grado di far fronte ai propri bisogni essenziali e a quelle della sua famiglia.

La Corte ha ritenuto che il rifiuto di conformarsi a una decisione di trasferimento in un altro centro di accoglienza non rientra, in linea di principio, nella nozione di rinuncia ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva Accoglienza (rifusione), né può essere considerato, di per sé, un ritiro implicito della domanda di protezione internazionale. Tale comportamento può, tuttavia, a seconda delle circostanze del caso, giustificare l'adozione di una sanzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva.

Per quanto riguarda la nozione di «gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza», la Corte ha osservato che la Direttiva Accoglienza (rifusione) non ne definisce la portata. Compete quindi agli Stati membri determinare quali siano gli obblighi previsti dalle regole, la cui inosservanza può comportare una sanzione, a condizione che raggiunga un certo grado di gravità. La Corte ha precisato che la nozione di «regole dei centri di accoglienza» deve essere interpretata in senso ampio, così da comprendere l'insieme delle norme applicabili ai centri che i richiedenti sono tenuti a osservare mentre vi risiedono. Di conseguenza, l'occupazione continua di un alloggio da parte di un richiedente che sia destinatario di una decisione di trasferimento in un altro centro può costituire una violazione delle norme applicabili al primo centro. La gravità di tale violazione deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso, in particolare della durata e della permanenza illegale nell'alloggio, delle misure già adottate per garantire la conformità alla decisione di trasferimento, della legittimità o meno della motivazione adottata e delle conseguenze negative di tale comportamento per il sistema nazionale di accoglienza.

Basandosi sulla sua sentenza storica nella causa [Zubair Haqbin c. Belgio](#) (C-233/18, 12 novembre 2019), la CGUE ha ribadito che, quando impongono una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza (compresa la revoca o la riduzione del sussidio per le spese giornaliere), l'autorità nazionale competente deve assicurare in ogni circostanza che la sanzione sia, tenuto conto della situazione particolare del richiedente e di tutte le circostanze del caso, conforme al principio di proporzionalità e non violi la dignità del richiedente. Il requisito si applica con particolare rigore quando il richiedente è un genitore solo con un figlio minore, ossia una persona vulnerabile ai sensi della Direttiva Accoglienza (rifusione). In tali casi, per gli Stati membri l'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente ed essi devono tenere debito conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi, nonché di considerazioni in ordine alla sua incolumità e sicurezza.

Pertanto la CGUE ha statuito che le autorità nazionali non possono revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente che rifiuti il suo trasferimento in un centro di accoglienza. Tuttavia, possono imporre una sanzione, quale ad esempio una limitazione delle condizioni materiali di accoglienza, quando il rifiuto reiterato costituisce una grave violazione delle regole del centro di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della Direttiva Accoglienza (rifusione), a condizione che la decisione sia adottata in modo individuale, obiettivo e proporzionato, tenendo in debito conto la particolare situazione del richiedente, e che siano garantiti un tenore di vita dignitoso e l'accesso all'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5.

Per un'analisi dettagliata della giurisprudenza in materia di asilo relativa alle condizioni materiali di accoglienza, cfr. la relazione dell'EUAA [Giurisprudenza sulle condizioni materiali di accoglienza in materia di asilo – Sanzioni, riduzioni e revoche](#) (novembre 2024).

6. Misure di trattenimento

La CGUE ha affrontato il tema del trattenimento nella sua sentenza [GB c. Minister van Asiel en Migratie \[Adrar\]](#) (C-313/25 PPU, 4 settembre 2025) nel contesto di un rimpatrio ⁽⁹⁾. La CGUE ha statuito che un'autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini di un allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuta a verificare, eventualmente d'ufficio, se il principio di non respingimento osti all'allontanamento e se l'interesse superiore del minore e la vita familiare ostino a tale allontanamento (articolo 5, lettere a) e b), della Direttiva Rimpatri).

Sempre in materia di rimpatrio e trattenimento, la CGUE è chiamata a pronunciarsi sui rinvii delle cause [C-218/25](#) [Wompou] e [C-217/25](#) [Wajir], sottoposti in entrambi i casi dal Tribunale de L'Aia, sede di Amsterdam. Le cause vertono sull'interpretazione della Direttiva Rimpatri e sollevano questioni analoghe sul significato, sulle norme e sulle condizioni di appositi centri di trattenimento, in particolare per quanto concerne il complesso giudiziario di Schiphol, impiegato contemporaneamente per il trattenimento di richiedenti protezione internazionale e per la detenzione in ambito penale.

Nel 2025 anche la Corte di cassazione italiana ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al trattenimento, attualmente pendente dinanzi alla CGUE nell'ambito della causa [C-414/25](#) [Sedrata]. Il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti in merito alla compatibilità con i requisiti del diritto dell'UE del trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai sensi della legislazione nazionale, qualora il trattenimento sia disposto ed eseguito all'interno di strutture situate al di fuori del territorio italiano, in forza del Protocollo Italia-Albania.

Nell'ambito di ulteriori rinvii pregiudiziali relativi a detto protocollo, la Corte d'appello di Roma ha chiesto alla CGUE di spiegare se l'Italia fosse competente a concludere un accordo internazionale di questa natura o se tale competenza spetti esclusivamente all'UE. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio ha chiesto se le disposizioni del Protocollo siano compatibili con le norme e le garanzie procedurali che disciplinano l'asilo e il trattenimento di cittadini di paesi terzi nell'ambito del CEAS. Le cause sono attualmente pendenti come [C-706/25](#) [Comeri] e [C-707/25](#) [Sidilli].

7. Programmi obbligatori di integrazione civica

Riunita in Grande Sezione, la CGUE ha emesso la sua prima sentenza sulla compatibilità degli esami obbligatori di integrazione civica con il quadro del CEAS nella causa [T.G. c. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid](#) (C-158/23, 4 febbraio 2025), a seguito di una richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi in merito alla compatibilità del sistema dei Paesi Bassi con la Direttiva Qualifiche (rifusione).

La causa verteva su un cittadino eritreo beneficiario di protezione internazionale che non aveva partecipato a diverse sessioni obbligatorie di formazione per l'integrazione civica e che non aveva superato l'esame in più occasioni. Il Ministro dei Paesi Bassi degli affari sociali e del

⁽⁹⁾ Cfr. la sintesi della sentenza nella sezione 11.1.

lavoro gli ha inflitto un'ammenda di 500 euro e ha disposto che rimborsasse il prestito di 10 000 euro che gli era stato concesso per coprire i costi del programma di integrazione civica. Il richiedente ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, che ha sottoposto alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo se:

- l'articolo 34 della Direttiva Qualifiche (rifusione) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che impone ai beneficiari di protezione internazionale di superare un esame di integrazione civica, a pena di un'ammenda;
- l'articolo 34 della Direttiva Qualifiche (rifusione) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che ponga a carico dei titolari dello status di rifugiato il costo integrale dei programmi di integrazione; e
- rilevi la circostanza che tali beneficiari possano ottenere un prestito dalle autorità pubbliche per far fronte alle relative spese, con cancellazione del debito qualora superino l'esame di integrazione civica.

La CGUE ha sottolineato l'importanza di acquisire competenze linguistiche e sociali per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro ospitante, in particolare per accedere al mercato del lavoro e alla formazione professionale.

Contestualmente, ha stabilito che gli Stati membri devono prendere in considerazione le esigenze specifiche e la situazione personale dei beneficiari di protezione internazionale, tra cui l'età, il livello di istruzione, la situazione finanziaria e lo stato di salute. Le conoscenze necessarie per gli esami di integrazione dovrebbero rimanere a un livello elementare, e i beneficiari che sono già effettivamente integrati dovrebbero esserne esentati, previa valutazione individuale. La CGUE ha affermato che il mancato superamento di tale esame non può comportare automaticamente l'irrogazione di un'ammenda, la quale può essere applicata solo in casi eccezionali, ad esempio quando emerga una persistente mancanza di volontà di integrarsi. Inoltre, l'ammenda non dovrebbe imporre un onere finanziario irragionevole per il beneficiario, tenuto conto della sua situazione personale e familiare.

L'ammenda prevista dalla normativa dei Paesi Bassi, che si applica automaticamente e può raggiungere i 1 250 euro, è stata ritenuta dalla CGUE manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla normativa. La Corte ha inoltre stabilito che far sopportare al beneficiario, in linea di principio, la totalità delle spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione civica compromette l'obiettivo di garantire l'integrazione effettiva nella società dello Stato membro ospitante e fa gravare sul beneficiario un onere irragionevole, ostacolando in tal modo l'accesso effettivo al programma di integrazione civica e l'esercizio di altri diritti derivanti dalla Direttiva Qualifiche (rifusione).

A seguito di questa sentenza, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha stabilito che la legge del 2013 sull'integrazione civica era incompatibile con l'articolo 34 della Direttiva Qualifiche (rifusione), specificando che la stessa conclusione è stata applicata alla legge del 2021 sull'integrazione civica, che nel frattempo era entrata in vigore, poiché impone tuttora un obbligo di integrazione civica e prevede la possibilità di un'ammenda ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Paesi Bassi, Consiglio di Stato [Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State], [Richiedente c. Minister van Aziel en Migratie](#), 202107906/2/V6, ECLI:NL:RVS:2025:3087, 9 luglio 2025.

8. Diritto a un ricorso effettivo

Nel 2025 diverse sentenze della CGUE hanno affrontato aspetti relativi al diritto a un ricorso effettivo nel contesto dell'asilo, consolidando il ruolo centrale della tutela giurisdizionale nel quadro del CEAS. La causa [Adrar](#) riguardava il riesame della legittimità del trattenimento nel contesto di un rimpatrio (*cfr. la sezione 11.1*) e la causa [Al Hoceima e Boghni](#) verteva sulle conseguenze giuridiche della mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria ai sensi della Direttiva Rimpatri *Direttiva Rimpatri* (*cfr. la sezione 11.2*), mentre la causa [Krasiliva](#) riguardava il diritto a un ricorso effettivo per i beneficiari di protezione temporanea che impugnano la decisione di respingere, in quanto irricevibile, una domanda di titolo di soggiorno, a norma dell'articolo 8 della Direttiva sulla protezione temporanea (*cfr. la sezione 10.1*). Sebbene tali cause vengano analizzate più dettagliatamente nelle sezioni indicate, due cause esaminate di seguito hanno chiarito la competenza di un giudice a disporre visite mediche nei ricorsi in materia di asilo e l'obbligo dei richiedenti di comparire dinanzi a un giudice.

8.1. Un esame completo ed *ex nunc* comprende la competenza di un giudice di primo grado a disporre gli esami medici

La CGUE ha precisato per la prima volta che un giudice di primo grado è competente, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione), a disporre esami medici al fine di assicurare un esame completo ed *ex nunc* della causa in appello ⁽¹⁾. Nella causa [B.F. c. Kypriaki Dimokratia \[Barouk\]](#) (C-283/24, 3 aprile 2025), la CGUE ha stabilito che un giudice nazionale di primo grado, investito di un ricorso avverso una decisione negativa in materia di asilo, può ordinare una visita medica del richiedente asilo qualora ritenga che tale visita sia necessaria ai fini della valutazione della domanda di asilo.

Il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale di Cipro ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale dopo aver constatato che l'autorità per l'asilo non aveva sottoposto a visita medica o psicologica un richiedente libanese che affermava di essere stato vittima di torture da parte dei servizi segreti e militari del Libano. Il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale ha ritenuto di non essere in grado di valutare l'attendibilità del richiedente in assenza di una visita medica e ha dichiarato che, in forza del diritto nazionale, non dispone del diritto di ordinare una siffatta visita medica, il che sarebbe confermato da una recente giurisprudenza dalla Corte suprema di Cipro. Pertanto, il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale avrebbe potuto solo chiedere all'autorità per l'asilo di spiegare perché l'esame non fosse stato effettuato e, se del caso, annullare la decisione contestata qualora fosse risultata illegittima.

La CGUE ha osservato che non è conforme al requisito di un esame completo ed *ex nunc*, previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione), una normativa nazionale che consenta a un giudice di primo grado di disporre, previo consenso del richiedente, una visita medica, qualora il giudice ritenga che la visita risulti necessaria o pertinente per valutare la fondatezza della domanda. La CGUE ha inoltre rilevato che una legge che limita le facoltà del giudice alla possibilità di annullare la decisione negativa in materia di asilo, qualora l'autorità competente abbia dovuto sottoporre il richiedente a una

⁽¹⁾ Cfr. anche una sentenza successiva della CGUE del 2025 sulla definizione di esame completo ed *ex nunc*: [LC \[Alace\] e CP \[Canpelli\] c. Commissione territoriale di Roma](#) (cause riunite C-758/24 e C-759/24, 1 agosto 2025).

visita medica, non soddisfa il requisito di un esame completo ed *ex nunc*, anche se consentirebbe un nuovo esame della domanda da parte dell'autorità per l'asilo.

La CGUE ha sottolineato che spetta al giudice stesso garantire una visita completa, senza dover necessariamente rinviare il fascicolo all'autorità accertante, in modo da consentire anche un trattamento celere delle domande. Ha inoltre precisato che il giudice può disporre direttamente l'accertamento medico o incaricare l'autorità accertante di organizzarne lo svolgimento e di trasmetterne tempestivamente gli esiti, poiché in entrambi i casi il giudice è in grado di acquisire gli elementi probatori necessari alla propria valutazione. La CGUE ha infine sottolineato che il giudice del rinvio è tenuto a interpretare, nei limiti del possibile, la normativa nazionale in conformità al requisito di un esame completo ed *ex nunc*. Qualora ciò risulti impossibile, il giudice deve disapplicare le disposizioni nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione al fine di dare piena attuazione all'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva Procedure (rifusione).

8.2. Obbligo del richiedente di comparire dinanzi al giudice

La CGUE ha fornito chiarimenti sia in ordine alla possibilità che il diritto nazionale preveda la rinuncia implicita al ricorso in caso di mancata comparizione dinanzi al giudice sia in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione di un obbligo di comparire dinanzi al giudice imposto unicamente al fine di verificare la presenza del richiedente sul territorio. Nella causa [FO c. Ypourgos Metanastefsis kai Asylo \[Al Nasiria\]](#) (C-610/23, 3 luglio 2025), la CGUE ha statuito che un tale obbligo di comparire dinanzi al giudice non per essere ascoltati è in contrasto con il diritto dell'UE. Ha inoltre ritenuto che l'istituzione di una presunzione di proposizione abusiva del ricorso, qualora il richiedente non si presenti di persona all'udienza, sia parimenti incompatibile con il diritto dell'UE.

La normativa greca istituisce una presunzione in base a cui, qualora il richiedente non si presenti dinanzi all'organo investito del ricorso, si ritiene che quest'ultimo sia stato proposto abusivamente. Su tale base, il ricorso presentato da un cittadino iracheno dinanzi a una Commissione di ricorso indipendente in Grecia contro la decisione negativa in relazione al suo asilo è stato respinto, poiché egli non si è presentato di persona. Investito a sua volta del ricorso, il Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco ha sottoposto alla CGUE alcune questioni pregiudiziali, domandando:

se l'obbligo procedurale di comparire personalmente e le conseguenze giuridiche dell'inosservanza di tale obbligo fossero compatibili con il diritto dell'Unione.

La CGUE ha riconosciuto che una normativa nazionale che impone l'obbligo di comparire personalmente e che, in caso di inosservanza, prevede una presunzione equiparabile al ritiro o alla rinuncia implicita al ricorso, persegue finalità legittime volte a garantire che i richiedenti dimostrino un reale interesse a portare avanti il proprio ricorso e a facilitare lo svolgimento efficace e rapido del procedimento dinanzi al giudice competente.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che sia sproporzionato rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato, senza alcun esame nel merito, qualora l'unico scopo dell'obbligo di comparire dinanzi al giudice non sia quello di essere ascoltati dal giudice stesso, bensì quello di verificare la presenza del richiedente sul territorio nazionale. Secondo la CGUE, ciò impone un onere irragionevole ed eccessivo ai richiedenti che non risiedono nella regione di Atene, che sono tenuti a recarsi solo per comparire in udienza, senza necessariamente essere ascoltati. La Corte ha osservato che si potrebbero adottare misure meno vincolanti, come la

possibilità di farsi rappresentare da un avvocato o da un'altra persona debitamente autorizzata e la possibilità per il richiedente di dimostrare la propria presenza sul territorio greco comparando dinanzi a un commissariato di polizia o a un'altra autorità pubblica o giurisdizionale situata in prossimità del suo luogo di residenza.

Condividendo le [conclusioni](#) dell'avvocata generale Medina, la CGUE ha concluso che l'obbligo per i ricorrenti di recarsi nella capitale al solo scopo di comparire personalmente, sostenendo spese considerevoli di trasporto, di residenza e di alloggio, nonché una presunzione abusiva del ricorso in assenza di mezzi alternativi per provare la propria presenza, rischiano di rendere eccessivamente difficile esercitare il diritto a un ricorso effettivo e di pregiudicare la tutela giurisdizionale effettiva. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che tale requisito previsto dalla normativa greca sia in contrasto con il diritto dell'Unione. Per attuare la sentenza, la Grecia deve modificare la propria legislazione vigente in materia di ricorsi nei casi di asilo.

9. Rettifica dei dati relativi all'identità di genere per i richiedenti

In una sentenza di particolare rilevanza per i diritti delle persone transgender ai sensi della normativa dell'UE, la CGUE si è pronunciata sul diritto di rettifica dei dati personali inesatti nella causa [VP c. Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri](#) (C-247/23, 13 marzo 2025). VP, cittadino iraniano, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Ungheria per via delle persecuzioni subite a causa della propria identità transgender. Nonostante la sua identità di genere maschile, VP era stato registrato come donna nel registro ungherese dell'asilo. L'autorità competente in materia di asilo ha respinto la richiesta di VP di modificare l'indicazione del genere e il nome nel registro, a causa dell'assenza di prove dell'avvenuto trattamento chirurgico di riassegnazione di genere.

VP ha presentato ricorso dinanzi all'Alta Corte di Budapest, che ha sottoposto alla CGUE alcune questioni pregiudiziali, chiedendo in sostanza se:

- l'articolo 16 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) imponga a un'autorità nazionale di rettificare i dati relativi al genere che sono diventati inesatti;
- si possa richiedere al ricorrente di fornire prove che giustifichino tale richiesta; e
- si possa legittimamente richiedere una prova dell'avvenuto intervento chirurgico di riassegnazione di genere.

La CGUE ha osservato che, ai sensi dell'articolo 16 del GDPR, una persona ha il diritto di ottenere quanto prima la rettifica dei dati personali inesatti, compreso il genere. Ha fatto riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo il quale ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Ha chiarito che le informazioni relative all'identità di genere possono essere qualificate come dati personali, dal momento che si riferiscono a una persona fisica identificabile e che il dato è stato oggetto di un trattamento, in quanto è stato raccolto e registrato dall'autorità competente in materia di asilo in un registro pubblico. La CGUE ha statuito che il titolare del trattamento deve considerare l'identità di genere del ricorrente al momento dell'iscrizione e non quella assegnata alla nascita. Ha stabilito pertanto che l'autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico (nel caso di specie, l'autorità competente in materia di asilo) deve rettificare i dati personali relativi al genere qualora tali dati non siano esatti.

La Corte ha osservato che l'articolo 16 del GDPR non precisa quali siano gli elementi di prova che possono essere richiesti da un titolare del trattamento al fine di dimostrare l'inesattezza dei dati personali da rettificare. Tuttavia, ha ritenuto che gli Stati membri non debbano limitare tale diritto al di là delle condizioni di cui all'articolo 23 del GDPR. In particolare, la restrizione deve costituire una misura legislativa che rispetti i diritti e le libertà fondamentali e che sia necessaria e proporzionata in una società democratica. La Corte ha pertanto ritenuto che la prassi amministrativa ungherese di richiedere alle persone transgender la prova di un intervento chirurgico di riassegnazione di genere per rettificare i loro dati relativi all'identità di genere non sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 23 del GDPR. Ciò in quanto tale obbligo non era previsto da una misura legislativa e incideva sul nucleo essenziale dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare sul diritto all'integrità della persona e sul diritto al rispetto della vita privata. La CGUE ha ritenuto che tale obbligo non fosse né necessario né proporzionato per garantire l'affidabilità e la coerenza del registro dell'asilo, poiché elementi di prova pertinenti e sufficienti possono comprendere certificati medici, quali ad esempio una diagnosi psicologica.

Pertanto la CGUE ha statuito che, sebbene si possa chiedere a una personatransgender di fornire prove ragionevoli per rettificare i dati personali relativi all'identità di genere, gli Stati membri non possono imporre l'obbligo amministrativo di dimostrare di aver subito un intervento chirurgico di riassegnazione di genere. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte EDU⁽¹²⁾, che riconosce il diritto delle persone transgender al rispetto e al riconoscimento della loro identità di genere nell'ambito della vita privata e vieta che il relativo riconoscimento giuridico sia subordinato a un trattamento chirurgico non desiderato dalla persona. Conformando il proprio ragionamento di conseguenza, la CGUE ha sottolineato che i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE hanno lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti sanciti dalla CEDU, che costituisce una soglia di protezione minima.

Per saperne di più sulla giurisprudenza relativa ai richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteristiche sessuali (SOGIESC), cfr. la scheda informativa dell'EUAA [Giurisprudenza relativa ai richiedenti LGBTIQ nell'ambito della protezione internazionale](#) (settembre 2025).

10. Protezione temporanea

Dopo essersi già pronunciata sull'ammissibilità alla protezione temporanea di categorie di persone non contemplate dalle disposizioni del diritto dell'UE ([cause riunite C-244/24 \[Kaduna\]](#) e [C-290/24 \[Abkez\]](#)), nel 2025 la CGUE ha emesso altre due sentenze in cause sorte da situazioni verificatesi dopo il riconoscimento della protezione temporanea, quali movimenti secondari o la presentazione di domande di asilo successive a richieste o decisioni relative al rilascio di permessi di soggiorno fondate sulla protezione temporanea.

⁽¹²⁾ Corte EDU, [X e Y c. Romania](#) (nn. 2145/16 e 20607/16, 19 gennaio 2021) e Corte EDU, [A.P., Garçon e Nicot c. Francia](#) (nn. 79885/12, 52471/13 e 52596/13, 6 aprile 2017).

10.1. Ammissibilità delle domande di protezione temporanea qualora la persona abbia richiesto o già ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato membro

La prima sentenza emessa dalla CGUE europea nel 2025 in materia di protezione temporanea verteva sull'ammissibilità delle domande di protezione temporanea qualora in cui la persona abbia richiesto o già ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato membro. Nella causa [A.N. c. Ministerstvo vnitra \[Krasiliva\] \(C-753/23, 27 febbraio 2025\)](#), una cittadina ucraina ha richiesto protezione temporanea in Germania e successivamente ha presentato una domanda analoga in Cechia. Il Ministero dell'interno ceco ha respinto la sua domanda in quanto irricevibile, con la motivazione che la richiedente aveva già chiesto o ottenuto protezione temporanea in un altro Stato membro. Investita del ricorso, la Corte regionale di Praga ha annullato la decisione del ministero, il quale ha presentato a sua volta ricorso dinanzi alla Corte suprema amministrativa, che ha sospeso il procedimento e chiesto alla CGUE:

- se l'articolo 8 della Direttiva sulla protezione temporanea osti a una normativa nazionale che dichiara irricevibile una domanda di titolo di soggiorno fondata sulla protezione temporanea, qualora il cittadino straniero abbia chiesto o abbia già ottenuto un permesso di soggiorno in un altro Stato membro;
- se tale richiedente abbia diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE avverso il diniego di un titolo di soggiorno da parte dello Stato membro ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva sulla protezione temporanea.

La CGUE ha statuito che, qualora una persona presenti una domanda di protezione temporanea in uno Stato membro, ma non l'abbia ancora ottenuta, e si rechi successivamente in un secondo Stato membro e presenti una domanda analoga, quest'ultimo Stato non può respingere quest'ultima domanda in quanto irricevibile per il solo motivo che una domanda era già stata presentata nel primo Stato membro. La Corte ha dichiarato che il secondo Stato membro è tenuto a esaminare nel merito la domanda. In tal modo, le autorità dello Stato membro possono verificare se la persona rientri nelle categorie di cui all'articolo 2 della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e se abbia già ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.

La CGUE ha inoltre precisato che la norma che impone a uno Stato membro di riammettere un beneficiario di protezione temporanea che entri in un altro Stato membro nel periodo di protezione temporanea (articolo 11 della Direttiva sulla protezione temporanea) non si applica in tale contesto, poiché nella Decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio gli Stati membri hanno convenuto di non applicare tale disposizione e, pertanto, non rileva stabilire se il secondo Stato membro possa dichiarare irricevibile la domanda. Ha inoltre osservato che i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall'obbligo del visto, sono autorizzati a circolare liberamente nell'UE e di scegliere lo Stato membro dell'UE in cui chiedere protezione.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha ricordato che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva sulla protezione temporanea, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per consentire ai beneficiari di protezione temporanea di disporre di titoli di soggiorno per tutta la durata della protezione e a rilasciare documenti pertinenti o altre prove equivalenti. Questo diritto è garantito dall'ordinamento giuridico dell'UE. Pertanto, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, una decisione che respinge in quanto irricevibile una domanda di titolo

di soggiorno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva sulla protezione temporanea può essere oggetto di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

A seguito dei chiarimenti forniti dalla CGUE in risposta al rinvio pregiudiziale, la Corte amministrativa suprema della Cechia ha statuito che la disposizione di legge ceca in materia di inammissibilità delle domande di protezione temporanea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della legge n. 65/2022 era incompatibile con il diritto dell'UE e, pertanto, non poteva essere applicata ⁽¹³⁾.

A livello dell'UE, nel giugno 2025, nella sua [proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea](#), la Commissione europea ha fatto riferimento alla sentenza della CGUE nella causa *Krasiliva* affermando che, al fine di garantire che i diritti connessi alla protezione temporanea siano esercitati in un solo Stato membro alla volta e di evitare registrazioni multiple, gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di permesso di soggiorno presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva sulla protezione temporanea qualora l'interessato abbia già ottenuto un permesso in un altro Stato membro.

10.2. Ammissibilità delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea

La CGUE ha ulteriormente sviluppato la propria giurisprudenza in materia di protezione temporanea a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Göteborg (Svezia), competente in materia di immigrazione, emettendo la propria sentenza nella causa [AA, BA, CA, DA, EA, FA c. Migrationsverket \[Framholm\]](#) (C-195/25, 20 novembre 2025). Questa decisione chiarisce il rapporto tra la Direttiva sulla protezione temporanea e gli strumenti del CEAS, confermando che la Direttiva Qualifiche (rifusione) e la Direttiva Procedure (rifusione) si applicano alle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la Direttiva sulla protezione temporanea è antecedente allo sviluppo successivo del quadro legislativo del CEAS, circostanza che potrebbe richiedere un ulteriore allineamento per garantire la coerenza e la certezza del diritto nell'ambito dell'attuale *acquis* dell'UE in materia di asilo.

La CGUE ha esaminato la legittimità della prassi adottata dalla Svezia di giudicare inammissibili le domande di protezione sussidiaria presentate dai beneficiari di protezione temporanea, senza procedere a un esame nel merito. Come ha spiegato l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle sue [conclusioni](#), tale prassi è derivata dal fatto che, quando è stata adottata la Direttiva sulla protezione temporanea, il diritto dell'Unione non disponeva ancora dell'istituto della protezione sussidiaria e, di conseguenza, quando la Svezia ha attuato la suddetta direttiva, ha incluso la protezione sussidiaria come opzione per i beneficiari di protezione temporanea. Poiché la Direttiva sulla protezione temporanea non è stata successivamente allineata al nuovo quadro legislativo introdotto dalla Direttiva 2004/83, che ha istituito la protezione sussidiaria, anche la normativa svedese che attua la Direttiva sulla protezione temporanea è rimasta limitata alla protezione dei rifugiati o all'asilo.

Il Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, ha sottoposto alla CGUE alcune questioni pregiudiziali, chiedendo l'interpretazione degli articoli 3, 17 e 19 della Direttiva sulla protezione temporanea, nonché chiarimenti sull'interazione di tali articoli con l'ambito di applicazione della Direttiva Procedure (rifusione) e della direttiva QD (rifusione), ivi compresa l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 10,

⁽¹³⁾ Cfr. un elenco di tali cause [qui](#) nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA.

paragrafo 2, della Direttiva Procedure (rifusione). Il giudice del rinvio ha chiesto di indicare se la normativa svedese sia compatibile o meno con il diritto dell'Unione.

La CGUE ha statuito che uno Stato membro non può respingere una domanda di protezione internazionale per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea. La Corte ha osservato che l'articolo 17 della Direttiva sulla protezione temporanea stabilisce che i beneficiari di protezione temporanea «devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo e che l'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea deve essere portato a termine successivamente». Inoltre, la Direttiva sulla protezione temporanea non specifica che ai beneficiari di protezione temporanea non si possa concedere la protezione sussidiaria, e l'assenza di qualsiasi riferimento a tale forma di protezione nel suo testo riflette semplicemente il fatto che la Direttiva sulla protezione temporanea è stata adottata prima della Direttiva Qualifiche (rifusione). La Corte ha osservato che l'articolo 33, paragrafo 2, della Direttiva Procedure (rifusione) elenca tassativamente i casi in cui le domande possono essere respinte in quanto inammissibili senza alcun esame nel merito, e il fatto di essere beneficiario di protezione temporanea non figura tra questi motivi di inammissibilità.

La Corte ha altresì rilevato che spetta al giudice del rinvio valutare se le disposizioni giuridiche nazionali possano essere interpretate in modo conforme al diritto dell'UE. Qualora tale interpretazione non sia possibile, le disposizioni di una direttiva che presentino carattere incondizionato e sufficientemente preciso possono essere fatte valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, quando quest'ultimo abbia omesso di attuarla entro il termine prescritto ovvero l'abbia attuata in modo non corretto. La CGUE ha ritenuto che l'articolo 18 della Direttiva Qualifiche (rifusione) e l'articolo 33 della Direttiva Procedure (rifusione) presentano carattere incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati dotati di effetto diretto.

Si prevede che la CGUE pronuncerà ulteriori sentenze in materia di protezione temporanea, a seguito di diversi rinvii pregiudiziali presentati dai giudici nazionali nel 2025. Una questione pregiudiziale, sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi e attualmente pendente dinanzi alla CGUE nell'ambito della causa [C-249/25](#) [Jilin], verte sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della Direttiva sulla protezione temporanea. La questione riguarda la possibilità di sospendere il trattamento di una domanda di protezione internazionale presentata durante il periodo di validità dello status di protezione temporanea e i casi in cui occorre rispettare i termini per l'esame delle domande di asilo ai sensi dell'articolo 31 della Direttiva Procedure (rifusione).

Inoltre, il Tribunale amministrativo regionale di Breslavia (Polonia) ha sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla CGUE chiedendo indicazioni sulla possibilità di sospendere temporaneamente i termini dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei permessi di soggiorno e di lavoro ai cittadini ucraini nell'ambito della protezione temporanea. La causa è attualmente pendente dinanzi alla CGUE e iscritta a ruolo con il numero [C-797/25](#).

Infine, è pendente la causa [C-761/25](#) a seguito di un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale amministrativo di Varna (Bulgaria). Si tratta di un procedimento avviato da cittadini ucraini che beneficiano di protezione temporanea in Bulgaria e hanno impugnato il diniego di concedere un sussidio *tantum* spettante alle famiglie di cittadini bulgari per un figlio iscritto all'ottava classe di un istituto scolastico bulgaro.

11. Rimpatrio

La CGUE ha interpretato la Direttiva Rimpatri in due cause che hanno evidenziato l'importanza di esaminare il principio di non respingimento, nonché l'interesse superiore del minore e la vita familiare in vista di un allontanamento, spiegando le conseguenze giuridiche della mancata concessione di un termine per la partenza volontaria e dell'imposizione di divieti di ingresso. Il tema dei rimpatri è stato affrontato anche nel contesto della partecipazione di Frontex alle operazioni congiunte di rimpatrio, nell'ambito delle quali la CGUE ha esaminato l'obbligo per l'Agenzia di verificare l'esistenza di decisioni di rimpatrio e la potenziale responsabilità derivante da violazioni dei diritti fondamentali durante un volo di rimpatrio. La CGUE è inoltre chiamata a pronunciarsi su diversi rinvii pregiudiziali effettuati dai tribunali dei Paesi Bassi nel 2025 in merito al rapporto tra i motivi di esclusione e la notifica di una decisione di rimpatrio ⁽¹⁴⁾.

11.1. Esame del principio di non respingimento, dell'interesse superiore del minore e della vita familiare in vista di un allontanamento

La CGUE si è pronunciata sugli obblighi di un giudice nazionale di valutare se il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e la vita familiare ostino a un allontanamento, qualora il giudice sia chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in attesa di un allontanamento. Nella causa [GB c. Minister van Asiel en Migratie \[Adrar\]](#) (C-313/25 PPU, 4 settembre 2025), è stata notificata una decisione di rimpatrio a un cittadino algerino, che è stato trattenuto ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva Rimpatri, al fine di preparare il suo rimpatrio o di procedere al suo allontanamento verso l'Algeria. Prima di essere trattenuto, il richiedente ha dichiarato di temere di tornare in Algeria a causa del rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e di volersi occupare di suo figlio in Francia. Ha presentato un ricorso avverso la decisione di trattenimento dinanzi al Tribunale de L'Aia, sede di Roermond (Paesi Bassi), che ha sottoposto una questione pregiudiziale alla CGUE. Il giudice ha chiesto:

se, nell'esaminare la legittimità del trattenimento, esso debba valutare se il principio di non respingimento nonché gli interessi di cui all'articolo 5 della Direttiva Rimpatri ostino all'allontanamento del richiedente in esecuzione della decisione di rimpatrio, dato che tali considerazioni non erano state valutate in alcuna fase del procedimento in relazione all'allontanamento del richiedente.

La CGUE ha ricordato che l'obiettivo principale della Direttiva Rimpatri è di attuare un'efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate. Ha ribadito che, data l'ingerenza nel diritto alla libertà, il trattenimento disposto ai fini di dell'allontanamento deve avere durata quanto più breve possibile e può essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Quando non sono state o non sono più soddisfatte le condizioni per il trattenimento legittimo, la persona deve essere liberata immediatamente. Ciò vale anche quando non esista più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento.

Per quanto riguarda il principio di non respingimento, la CGUE ha sottolineato che se ne deve tenere conto in ogni fase del procedimento, dal momento dell'adozione della decisione di

⁽¹⁴⁾ Cfr. un elenco di tali rinvii [qui](#) nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA.

rimpatrio fino al controllo giurisdizionale dell'esecuzione della decisione. Quando l'autorità nazionale competente dispone, rivede o proroga una misura di trattenimento ai fini dell'allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, deve verificare che il principio di non respingimento non osti al suo allontanamento. La Corte ha altresì rilevato che, qualora sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare incorra nel paese di destinazione in un rischio reale di subire trattamenti vietati dall'articolo 18 e dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tale cittadino non può essere oggetto di una misura di allontanamento finché perdura tale rischio. Ha chiarito che il controllo del rispetto del principio di non respingimento non può limitarsi alle procedure di asilo e che non è possibile imporre a una persona di presentare domanda di protezione internazionale per ottenere tali garanzie, poiché la Direttiva Rimpatri si applica a tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Corte ha inoltre ritenuto che, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva Rimpatri, gli Stati membri debbano tenere nella dovuta considerazione la vita familiare, l'interesse superiore del minore e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. A differenza della proibizione assoluta della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e l'interesse superiore del minore non hanno carattere assoluto e possono essere oggetto di restrizioni alle condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La CGUE ha inoltre ricordato che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ha un dovere di leale cooperazione in forza del quale deve informare senza indugio l'autorità nazionale competente di qualsiasi sviluppo pertinente relativo alla sua vita familiare. La Corte ha concluso che i giudici nazionali che esaminano la legittimità del trattenimento devono verificare, eventualmente d'ufficio, se il principio di non respingimento, il rispetto della vita familiare o l'interesse superiore del minore ostino a un allontanamento, conformemente agli articoli 5 e 15 della Direttiva Rimpatri e agli articoli 6 e 7, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

11.2. Decisioni di rimpatrio emesse senza un termine per la partenza volontaria

La CGUE si è pronunciata sulla validità delle decisioni di rimpatrio che non prevedono un termine per la partenza volontaria in due cause rinviate alla Corte da due giudici belgi. Nella causa *W [Al Hoceima], X [Boghni] c. Belgische Staat* (cause riunite C-636/23 e C-637/23, 1 agosto 2025) sono state emesse decisioni di rimpatrio nei confronti di un cittadino marocchino e di un cittadino algerino senza un termine per la partenza volontaria, a causa di un rischio di fuga e, nel caso del cittadino marocchino, di una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. La CGUE ha stabilito che il diniego di concedere un termine per la partenza volontaria non costituisce una semplice formalità di esecuzione, bensì un provvedimento che modifica direttamente la situazione giuridica dell'interessato, comporta conseguenze immediate, tra cui l'obbligo di pronunciare un divieto di ingresso, e deve poter essere impugnato nell'ambito di un ricorso contenzioso.

La Corte ha ricordato che gli Stati membri devono, di norma, concedere un termine compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria e che sono ammesse deroghe solo in caso di rischio di fuga, di domande fraudolente o manifestamente infondate o di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. La CGUE ha sottolineato che la partenza volontaria costituisce un elemento fondamentale della procedura di rimpatrio, garantendo un inasprimento graduale delle misure di esecuzione e tutelando diritti fondamentali quali la dignità, l'unità del nucleo familiare, l'accesso all'assistenza sanitaria,

l'istruzione dei minori e il sostegno alle persone vulnerabili con esigenze particolari. Inoltre, la Corte ha stabilito che deve essere garantito un ricorso effettivo sia per quanto riguarda la decisione di concedere o meno un termine per la partenza volontaria sia per quanto riguarda la determinazione della sua durata. Ha statuito che un cittadino di un paese terzo deve poter impugnare una decisione che nega la concessione di un termine per la partenza volontaria dinanzi a un giudice o a un organo imparziale analogo, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva Rimpatri, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Per quanto riguarda i divieti di ingresso, la CGUE ha stabilito che non devono essere imposti contestualmente alla decisione di rimpatrio. Ha ricordato che un divieto di ingresso completa una decisione di rimpatrio, vietando il rientro nell'UE di una persona dopo la sua partenza dal territorio, e che ha efficacia solo a partire dal momento di detta partenza. La Corte ha stabilito che i termini «che accompagni» e «sono corredate» contenuti nella Direttiva Rimpatri devono essere intesi nel senso di «completare», stabilendo in tal modo un collegamento materiale con la decisione di rimpatrio anziché un requisito temporale rigoroso. La CGUE ha concluso che l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva Rimpatri devono essere interpretati nel senso che consentono alle autorità nazionali di imporre un divieto di ingresso anche dopo un lungo lasso di tempo, purché tale divieto sia fondato su una decisione di rimpatrio in cui non è stato concesso un termine per la partenza volontaria.

La CGUE ha infine valutato se una disposizione illegittima relativa alla partenza volontaria incida sulla validità dell'intera decisione di rimpatrio. Ha stabilito che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 7 della Direttiva Rimpatri, il termine per la partenza volontaria costituisce parte integrante dell'obbligo di rimpatrio, comprendente sia i rimpatri volontari che quelli vincolanti. Poiché deve essere garantito un ricorso effettivo sia avverso la decisione che concede un termine per la partenza volontaria sia in relazione alla durata di tale termine, qualsiasi illegittimità che incida su tali elementi si ripercuote anche sulla validità della decisione di rimpatrio nel suo complesso, la quale deve pertanto essere annullata. La Corte ha inoltre affermato che ciò non compromette l'obiettivo di efficacia della politica di rimpatrio dell'UE, poiché le autorità competenti possono adottare una nuova decisione di rimpatrio che ponga rimedio all'irregolarità, senza dover riavviare l'intera procedura.

11.3. Responsabilità di Frontex per le operazioni di rimpatrio svolte congiuntamente con gli Stati membri

Riunita in Grande Sezione, la CGUE ha stabilito che Frontex deve rispettare i diritti fondamentali e, in particolare, il principio di non respingimento nelle sue operazioni congiunte di rimpatrio e, nello specifico, è tenuta a verificare l'esistenza di decisioni di rimpatrio esecutive per tutte le persone che uno Stato membro intende includere in un'operazione congiunta di rimpatrio. La sentenza nella causa [WS e altri c. Frontex](#) (C-679/23 P, 18 dicembre 2025) è stata la seconda sentenza riguardante Frontex pronunciata nello stesso giorno (cfr. la sezione 1 sulla responsabilità di Frontex per i respingimenti effettuati nell'ambito di attività operative). Una famiglia di cittadini siriani di etnia curda è giunta sull'isola greca di Milos, dove ha espresso l'intenzione di richiedere protezione internazionale. Alcuni giorni dopo è stata trasferita in Turchia a seguito di un'operazione congiunta di rimpatrio condotta dalla Grecia e da Frontex, per poi stabilirsi in Iraq, temendo di essere rimpatriata in Siria dalle autorità turche. I richiedenti hanno depositato una denuncia all'Ufficio dei diritti fondamentali di Frontex, che l'ha respinta.

In seguito hanno proposto un ricorso al Tribunale per il risarcimento dei danni materiali e morali che sarebbero stati causati dal comportamento illecito di Frontex prima, durante e dopo

l'operazione di rimpatrio. Il Tribunale ha respinto il ricorso, non avendo riscontrato alcun nesso di causalità diretto tra i fatti addebitati a Frontex e i danni lamentati, e ha rilevato che Frontex non aveva la competenza per valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio o delle domande di protezione internazionale, che spetta esclusivamente agli Stati membri. Per questo motivo, secondo il Tribunale, Frontex non poteva essere ritenuta responsabile di eventuali danni connessi al rimpatrio della famiglia in Turchia. I richiedenti hanno successivamente presentato ricorso dinanzi alla CGUE.

La CGUE ha ricordato gli obblighi che incombono a Frontex ai sensi del diritto dell'UE e, in particolare, del regolamento (UE) 2016/1624, di garantire la tutela dei diritti fondamentali nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riguardo al principio di non respingimento. La Corte ha richiamato le [conclusioni](#) dell'avvocata generale Ćapeta, confermando che le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex possono riguardare esclusivamente persone destinatarie di decisioni individuali di rimpatrio esecutive, che devono essere emesse in forma iscritta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva Rimpatri. Pertanto Frontex è tenuta a verificare che, per tutte le persone che uno Stato membro intende includere in un'operazione di rimpatrio congiunta, esistano decisioni di rimpatrio esecutive, al fine di garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/1624 e dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento. Tale obbligo è rafforzato dal dovere di leale cooperazione. La CGUE ha precisato che tale verifica riguarda esclusivamente l'esistenza delle decisioni e non comporta una valutazione della loro fondatezza, senza pertanto interferire sulla competenza esclusiva degli Stati membri in tale materia.

La Corte ha confermato che, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624, lo Stato membro ospitante è responsabile dei danni causati da membri delle squadre di Frontex che operano sul suo territorio, poiché agiscono su sue istruzioni. Tuttavia, tale disposizione non esclude, in linea di principio, qualsiasi responsabilità di Frontex in relazione a eventuali violazioni dei diritti fondamentali in occasione di un'operazione di rimpatrio. Alla luce degli obblighi dell'Agenzia volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la Corte ha ritenuto che non si possa escludere *a priori* che una violazione di tali obblighi da parte dei suoi agenti, nell'ambito di una determinata operazione, possa aver contribuito al verificarsi di violazioni in occasione di un volo di rimpatrio. Parimenti, poiché gli agenti di Frontex partecipano o possono partecipare a operazioni congiunte di rimpatrio, non si può escludere in via preventiva che eventuali atti o omissioni illeciti a essi imputabili presentino un nesso causale con tali violazioni.

Per quanto riguarda il nesso causale tra la condotta addebitata a Frontex e il danno lamentato, la Corte di giustizia ha rilevato che il Tribunale è incorso in errore nel qualificare la decisione dei ricorrenti di recarsi a Erbil, motivata dal timore di essere rinviiati in Siria, come una semplice scelta, senza verificare se tale decisione fosse ragionevole alla luce della loro situazione familiare, della loro vulnerabilità e del rischio, da loro dedotto, di un allontanamento verso la Siria. Ciò è particolarmente pertinente considerando che sono stati trasferiti in un paese in cui sussiste un rischio concreto di respingimento. Il Tribunale è dunque incorso in errore nel concludere che il danno non potesse essere considerato una conseguenza diretta della condotta addebitata a Frontex, senza esaminare specificamente se, nelle circostanze del caso, le decisioni dei ricorrenti fossero ragionevoli. In conclusione, la CGUE ha ritenuto che la valutazione del Tribunale in merito al nesso di causalità e la sua interpretazione degli obblighi di Frontex nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio fossero viziate da un errore di diritto; pertanto ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa dinanzi al Tribunale per un ulteriore esame.

Tale sentenza ha fornito ulteriori chiarimenti sulla portata degli obblighi di Frontex e sulla sua potenziale responsabilità nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio condotte con gli Stati membri. Essa, unitamente alla sentenza [Hamoudi c. Frontex](#) (C-136/24 P, 18 dicembre 2025), è stata emessa in un momento coincidente con i preparativi per l'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, in base al quale Frontex dovrà [assistere](#) gli Stati membri nelle nuove attività di screening e di rimpatrio.

Conclusione

Nel 2025 la CGUE ha emesso 20 sentenze che hanno interpretato varie disposizioni del CEAS, tra cui quattro sentenze pronunciate dalla Grande Sezione. Le cause riguardavano l'accesso alla procedura di asilo, la procedura Dublino, i concetti di paese sicuro, la valutazione delle domande, il trattenimento, le condizioni materiali di accoglienza, il contenuto della protezione, il ricorso effettivo, la protezione dei dati, la protezione temporanea e i rimpatri. In relazione a questi aspetti del CEAS, la Corte ha ribadito l'importanza fondamentale di un controllo giurisdizionale effettivo, della proporzionalità nell'applicazione delle misure e del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Quattro sentenze pronunciate dalla Grande Sezione hanno affrontato aspetti significativi dell'applicazione del diritto dell'Unione da parte sia degli Stati membri sia degli organismi dell'UE. La Grande Sezione ha confermato che, a determinate condizioni, gli Stati membri possono richiedere ai beneficiari di protezione internazionale il superamento di un esame di integrazione civica, ma le ammende dovrebbero essere irrogate solo in casi eccezionali. Inoltre ha precisato le condizioni alle quali un paese terzo può essere designato come paese di origine sicuro, ritenendo che, qualora la designazione avvenga mediante un atto legislativo, essa debba essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo e fondarsi su fonti accessibili sia per il richiedente che per il giudice competente; la designazione è preclusa qualora determinate categorie di persone non possano essere considerate al sicuro. Altre due sentenze della Grande Sezione, riguardanti Frontex, hanno precisato gli obblighi e le responsabilità dell'Agenzia ai sensi del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti fondamentali nel contesto delle sue attività operative.

Una parte significativa della giurisprudenza del 2025 ha riguardato la valutazione delle domande di protezione internazionale. La Corte ha affrontato aspetti procedurali, quali la proroga dei termini per l'esame, oltre a questioni sostanziali tra cui l'interpretazione del concetto di «determinato gruppo sociale» in relazione alle faide, l'ambito della protezione sussidiaria ai sensi del diritto dell'UE quando gli Stati membri prevedono nella loro legislazione nazionale disposizioni di protezione più elevate e favorevoli, nonché le condizioni che disciplinano l'esclusione e la revoca.

È stato inoltre attribuito un posto di primo piano al diritto a un ricorso effettivo. In diversi ambiti del CEAS, la Corte ha interpretato le disposizioni pertinenti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ha valutato se fosse garantito un controllo giurisdizionale effettivo, chiarendo altresì il livello di controllo giurisdizionale richiesto in relazione alle designazioni di paesi sicuri, la portata di un esame completo ed *ex nunc*, la competenza dei giudici nazionali a raccogliere e valutare le prove e la disponibilità di mezzi di ricorso nel contesto della protezione temporanea e del rimpatrio.

Alcune sentenze della CGUE del 2025 hanno dimostrato un costante allineamento con la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare per quanto riguarda i requisiti probatori nei casi di presunti respingimenti sommari, l'obbligo di una valutazione individualizzata nonostante le

designazione di paesi sicuri e i criteri relativi al riconoscimento giuridico dell'identità di genere.

La giurisprudenza in materia di asilo pronunciata dalla CGUE nel 2025 riveste particolare importanza in vista della prossima applicazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, con l'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni previste nel giugno 2026. Precisando l'ambito di applicazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dall'attuale *acquis*, il giudice ha fornito indicazioni interpretative che orienteranno l'attuazione del nuovo quadro.



Per saperne di più sulla giurisprudenza della CGUE, si rimanda alla [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

Fonti

Corte di giustizia dell'Unione europea

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [AA, BA, CA, DA, EA, FA c. Migrationsverket \[Framholm\]](#), C-195/25, ECLI:EU:C:2025:904, 20 novembre 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [A.B. c. Ministerstvo vnitra České republiky](#), C-349/24, ECLI:EU:C:2025:397, 5 giugno 2025.

Unione Europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [AF,BF c. ministero dell'Interno \[Sidi Bouzid\]](#), C-184/24, 18 dicembre 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [A.N. c. Ministerstvo vnitra \[Krasiliva\]](#), C-753/23, ECLI:EU:C:2025:133, 27 febbraio 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [B.F. c. Kypriaki Dimokratia \[Barouk\]](#), C-283/24, ECLI:EU:C:2025:236, 3 aprile 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. A N \[Laghman\]](#), C-217/23, ECLI:EU:C:2025:218, 27 marzo 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [FO c. Ypourgos Metanastefsis kai Asyloiu \[Al Nasiraj\]](#), C-610/23, ECLI:EU:C:2025:514, 3 luglio 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [GB c. Minister van Asiel en Migratie \[Adrar\]](#), C-313/25 PPU, ECLI:EU:C:2025:647, 4 settembre 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [K.A.M. c. Repubblica di Cipro](#), C-454/23, ECLI:EU:C:2025:114, 27 febbraio 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [H c. Udlændingestyrelsen \[Tang\]](#), C-560/23, ECLI:EU:C:2025:978, 18 dicembre 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [Hamoudi c. Frontex](#), C-136/24 P, 18 dicembre 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [K. L. c. Dipartimento per l'immigrazione del ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania \[Galte\]](#), C-63/24, ECLI:EU:C:2025:292, 30 aprile 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [LC \[Alace\] e CP \[Canpelli\] c. Commissione territoriale di Roma](#), cause riunite C-758/24 e C-759/24, ECLI:EU:C:2025:260, 1 agosto 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [S.A., R.J. c. The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Ireland, Attorney General](#), C-97/24, ECLI:EU:C:2025:594, 1 agosto 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. X \[Zimir\]](#), C-662/23, ECLI:EU:C:2025:326, 8 maggio 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [T.G. c. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid](#), C-158/23, ECLI:EU:C:2025:52, 4 febbraio 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [VP c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság](#), C-247/23, ECLI:EU:C:2025:172, 13 marzo 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [W \[Al Hoceima\], X \[Boghni\] c. Belgische Staat](#), cause riunite C-636/23 e C-637/23, ECLI:EU:C:2025:603, 1 agosto 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [WS e altri c. Frontex](#), C-679/23 P, 18 dicembre 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [X. c. Maahanmuuttovirasto \[Qassioun\]](#), C-790/23, ECLI:EU:C:2025:838, 30 ottobre 2025.

Corte europea dei diritti dell'uomo

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU], [A.P., Garçon e Nicot c. Francia](#) (nn. 79885/12, 52471/13 e 52596/13, 6 aprile 2017).

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU], [A.R.E. c. Grecia](#), n. 15783/21, 7 gennaio 2025.

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, [D.L. c. Austria](#) (n. 34999/16, 7 dicembre 2017).

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU], [M.H. e altri c. Croazia](#), nn. 15670/18 e 43115/18, ECLI:CE:ECHR:2021:118JUD001567018, 18 novembre 2021.

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU], [N.D. e N.T. c. Spagna](#), ricorsi n. 8675/15 e 8697/15, ECLI:CE:ECHR:2020:0213JUD000867515, 13 febbraio 2020.

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, [S.H. c. Malta](#) (n. 37241/21, 20 dicembre 2022).

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, [X e Y c. Romania](#) (n. 2145/16 e 20607/16, 19 gennaio 2021).

Conclusioni dell'avvocato generale

Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, [Conclusioni](#) nella causa C-195/25 [Framholm], 11 settembre 2025.

Avvocata generale Čapeta, [Conclusioni](#) nella causa C-440/25 [Ebilum], 4 dicembre 2025.

Avvocata generale Čapeta, [Conclusioni](#) nella causa C-679/23 P, 12 giugno 2025.

Avvocato generale de la Tour, [Conclusioni](#) nelle cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli], 10 aprile 2025.

Avvocato generale de la Tour, [Conclusioni](#) nella causa C-217/23 [Laghman], 5 settembre 2024.

Avvocata generale Medina, [Conclusioni](#) nella causa C-662/23 [Zimir], 8 maggio 2025.

Avvocata generale Medina, [Conclusioni](#) nella causa C-97/24, 10 aprile 2025.

Avvocata generale Medina, [Conclusioni](#) nella causa C-610/23 [Al Nasiria], 6 febbraio 2025.

Avvocato generale Norkus, [Conclusioni](#) nella causa C-136/24 P, 10 aprile 2025.

Altri

Austria, Corte suprema amministrativa [Verwaltungsgerichtshof, VwGH], [Ricorrente c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#), Ra 2022/20/0289, ECLI:AT:VWGH:2025:RA2022200289.L00, 12 maggio 2025.

Austria, Corte suprema amministrativa [Verwaltungsgerichtshof, VwGH], [Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. Ricorrente](#), Ra 2025/20/0059, ECLI:AT:VWGH:2025:RA2025200059.L00, 24 marzo 2025.

Consiglio dell'UE. (18 dicembre 2025). [Paese terzo sicuro: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo su una nuova normativa UE che limita l'ammissibilità delle domande di asilo.](#)

Commissione europea. (30 luglio 2025). [Frontex celebrates 20 years of achievements in European border management](#) (Frontex festeggia 20 anni di successi nella gestione delle frontiere europee).

Commissione europea. (4 giugno 2025). [Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382 fino al 4 marzo 2027.](#)

Commissione europea. (16 aprile 2025). [La Commissione propone di anticipare alcuni elementi del patto sulla migrazione e l'asilo e un primo elenco UE di paesi di origine sicuri.](#)

Commissione europea. (16 aprile 2025). [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento \(UE\) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.](#)

Parlamento europeo. (10 febbraio 2026). [Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine sicuri.](#)

Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). (23 maggio 2024). [Country Guidance: Afghanistan](#) (Orientamenti per paese: Afghanistan).

Frontex. (17 dicembre 2025). [Frontex gears up for digital transformation of Europe's border management](#) (Frontex si prepara alla trasformazione digitale della gestione delle frontiere europee).

Frontex. (28 maggio 2024). [Frontex and the new Pact on Migration and Asylum](#) (Frontex e il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo).

Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione | Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). (17 giugno 2025). [Verlenging beslistermijn vervalt voor deel van de asielaanvragen](#) (Scade la proroga del termine per la decisione su alcune domande di asilo).

Italia, Corte di cassazione, [ministero dell'Interno / B.S.](#), RG 18427/2025, 3 luglio 2025.

Ministero per l'Asilo e la migrazione | Ministerie van Asiel e Migratie. (23 settembre 2025). [Arrest EU-Hof van Justitie over veilig land van herkomst](#) (Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul paese di origine sicuro).

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). (30 maggio 2024). [Osservazioni scritte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati \(«UNHCR»\) \(alla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-97/24\)](#).